



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

667^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 1° febbraio 2012

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-42
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	43-76
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	77-96

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-NICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (Relazione orale):

PRESIDENTE	2, 3, 4 e passim
DIVINA (LNP)	2, 9
DELLA MONICA (PD)	3, 8
ALBERTI CASELLATI (PdL), relatrice .	3, 5, 6 e passim
ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia	4, 5, 6
MURA (LNP)	4, 5, 8
COMPAGNA (PdL)	4
CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB)	5
GARRAFFA (PD)	6
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	6, 7, 8
BENEDETTI VALENTINI (PdL)	7
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	4, 6, 8

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	9
------------------	---

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075:

PRESIDENTE	9, 10, 11 e passim
MAZZATORTA (LNP)	10, 13
DELLA MONICA (PD)	10, 14, 21 e passim

PICHETTO FRATIN (PdL)	Pag. 10, 23
ALBERTI CASELLATI (PdL), relatrice	10, 11, 13 e passim
ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia	12, 15, 22 e passim
MURA (LNP)	14, 21
AGOSTINI (PD)	15
CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB)	18, 23
BUGNANO (IdV)	19
RIZZI (LNP)	19
COMPAGNA (PdL)	20
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	23
DIVINA (LNP)	23, 24
THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	23
CAROFILIO (PD)	23
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	15, 22

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE 25

Discussione del Doc. IV-ter, n. 20

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE	25, 26, 27
SARRO (PdL), relatore	26
IZZO (PdL)	26
PALMA (PdL)	26
STRADIOTTO (PD)	27
BLAZINA (PD)	27
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	27

Discussione del Doc. IV-ter, n. 21

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE	27, 28, 29 e passim
SARRO (PdL), f.f. relatore	28

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale:Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno: CN:GS-SI-PID-IB; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

LEDDI (PD)	Pag. 28	Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212	
LI GOTTI (IdV)	29	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13	Pag. 43
IZZO (PdL)	30	Articolo 15 ed emendamenti	47
SANNA (PD)	30	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15	51
PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	30, 31	Ordine del giorno	55
SPADONI URBANI (PdL)	32	Articolo 16 ed emendamenti	55
BETTAMIO (PdL)	32	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16	67
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	31	Articolo 17 ed emendamento	76
Discussione del Doc. IV-ter, n. 22			
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:		ALLEGATO B	
SARRO (PdL), f.f. relatore	33	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	77
GIOVANARDI (PdL)	33	CONGEDI E MISSIONI	86
CASTELLI (LNP)	34, 38	DISEGNI DI LEGGE	
PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	36, 40	Annunzio di presentazione	86
LI GOTTI (IdV)	37	GOVERNO	
* SANNA (PD)	38, 39	Trasmissione di documenti	86
IZZO (PdL)	39	PARLAMENTO EUROPEO	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	40	Trasmissione di documenti	87
INTERROGAZIONI		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Per lo svolgimento e la risposta scritta:		Interpellanze	90
PRESIDENTE	40, 41, 42	Interrogazioni	91
GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	40		
ARMATO (PD)	41		
LANNUTTI (IdV)	41		
ALLEGATO A			
DISEGNO DI LEGGE N. 3075			
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	43		
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 25 gennaio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sospende la seduta per consentire alla Commissione bilancio di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3075.

La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 10,10.

PRESIDENTE. Sospende nuovamente la seduta in attesa che la 5^a Commissione completi i suoi lavori.

La seduta, sospesa alle ore 10,11, è ripresa alle ore 10,30.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 12, 13 e 14, mentre sono stati accantonati gli emendamenti riferiti

agli articoli da 1 a 11 nonché gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 13. Ricorda che la Presidenza ha dichiarato improponibili gli emendamenti 14.0.260, 14.0.261, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.3, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.202, 16.0.4 e 16.0.200 ed inammissibili gli emendamenti 1.0.250 e 13.0.1/1.

MONGIELLO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge (*Proroga dei magistrati onorari*), ricordando che sugli emendamenti 15.2, 15.4, 15.7, 15.9, 15.10 e 15.0.5 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DIVINA (*LNP*). Essendo inutile prevedere proroghe che servono solo a rinviare la soluzione del problema, sarebbe preferibile introdurre per la magistratura onoraria, secondo il modello già adottato nei Paesi anglosassoni, l'elezione in ogni distretto di corte d'appello (contestualmente alle elezioni amministrative, per evitare ulteriori costi), in luogo della selezione per concorso già effettuata per i giudici ordinari. Lo schema delineato nell'emendamento 15.0.1 consentirebbe peraltro di avvicinare la magistratura ai cittadini. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

DELLA MONICA (*PD*). È disponibile a trasformare l'emendamento 15.0.5 in un ordine del giorno.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello della relatrice. Il Governo è disposto ad accogliere un ordine del giorno che impegni ad affrontare una riforma organica della magistratura onoraria.

Risulta respinto l'emendamento 15.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 15.2 e 15.4 sono improcedibili.

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*). Aggiunge la firma agli emendamenti 15.3 e 15.7 e dichiara la disponibilità a trasformarli in un ordine del giorno che impegni il Governo ad avviare una riforma organica della magistratura onoraria, evitando così eventuali ulteriori proroghe.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. La proposta del senatore Centaro è condivisibile, dal momento che la proroga prevista nel decreto-legge prelude appunto ad una riforma complessiva.

Risulta respinto l'emendamento 15.5.

GARRAFFA (*PD*). Segnala di avere commesso un errore nella precedente votazione.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Trasforma anche l'emendamento 15.6 nell'ordine del giorno che sollecita una riforma organica della magistratura onoraria.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Esprime parere favorevole, pur nutrendo perplessità sul comma dell'originario emendamento 15.6 che equipara il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche prima dell'entrata in vigore del decreto, al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Occorre valutare attentamente la formulazione degli emendamenti prima di accoglierli come ordini del giorno, in quanto alcune proposte sono molto dettagliate e potrebbero risultare troppo vincolanti nella prospettiva di un futuro riesame complessivo della materia. (*Applausi del senatore Morando*).

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Conferma l'orientamento del Governo all'accoglimento di un ordine del giorno generale sulla riforma della magistratura onoraria.

PRESIDENTE. Il Governo ha giustamente accolto un indirizzo generico, comunque si valuterà più attentamente la formulazione degli emendamenti trasformati in ordini del giorno.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Ritira gli emendamenti 15.9 e 15.10.

Risulta respinto l'emendamento 15.0.1.

DELLA MONICA (*PD*). Conferma che l'ordine del giorno in cui è stato trasformato l'emendamento 15.0.5 sollecita il Governo ad affrontare la riforma della magistratura onoraria, magari affiancando un testo d'iniziativa governativa a quelli già in discussione in Commissione.

PRESIDENTE. È stato quindi presentato l'ordine del giorno G15.1000 (*v. Allegato A*), risultante dalla trasformazione degli emendamenti 15.3, 15.6, 15.7 e 15.0.5. Accolto dal Governo, esso non viene posto ai voti.

DIVINA (*LNP*). L'emendamento 15.0.4 introduce una norma di buon senso, prevedendo che, in caso di assenza di magistrati con funzioni apicali, questi possano essere sostituiti anche da magistrati di grado inferiore, come accade per i dirigenti delle aziende private e della pubblica amministrazione.

Risulta respinto l'emendamento 15.0.4.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto comprensivo «Vincenzo Pallotti» di Roma, presenti nelle tribune. (*Applausi*).

Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge (*Modifiche alla disciplina delle società di capitali*) ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull'emendamento 16.0.201 e parere condizionato sull'emendamento 16.0.2.

MAZZATORTA (*LNP*). Non è opportuno modificare, come intende fare il Governo con l'articolo 16, una norma di diritto societario utile e ben definita come quella attualmente in vigore sulla disciplina del collegio sindacale delle società di capitali. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

DELLA MONICA (*PD*). Sarebbe opportuno accogliere l'emendamento soppressivo 16.2, tenendo conto che la materia, già oggetto di un prossimo intervento legislativo, richiede una valutazione complessiva.

PICHETTO FRATIN (*PdL*). Essendo già stato annunciato un nuovo intervento sul sistema dei controlli, sia sindacali che di revisione, delle società di capitali, sarebbe più opportuno riordinare la materia in modo ragionato e complessivo.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Dal momento che la norma per la gestione dei controlli è già prevista dal cosiddetto decreto-legge sulla semplificazione, suggerisce l'approvazione dell'emendamento 16.2 ed il ritiro di tutti gli altri emendamenti, onde lasciare in vigore solo la norma transitoria, in vista di una riforma organica. Qualora l'emendamento 16.2 non fosse accolto, esprime parere favorevole sui restanti emendamenti ad eccezione degli emendamenti 16.1, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8 e 16.0.201.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è convinto che la materia dei controlli societari non va affrontata in maniera episodica: essendo oggetto del decreto sulle semplificazioni, potrà essere maggiormente approfondita in quella sede. Restano tuttavia valide le ragioni che hanno indotto il Governo ad inserire nel decreto la norma transitoria di cui alla lettera *b*) del comma 1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.1000 (testo 2), si rimette all'Assemblea sul 16.2, in-

vita a ritirare gli emendamenti 16.05, 16.0.6, 16.0.7 e 16.0.8 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MAZZATORTA (*LNP*). Proprio in considerazione del fatto che il tema dei collegi sindacali è oggetto del provvedimento sulla semplificazione, bisognerebbe sopprimere l'articolo 16 per evitare confusione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Invita la senatrice Della Monica a integrare l'emendamento 16.2, prevedendo anche la soppressione del comma 2.

DELLA MONICA (*PD*). Accoglie il suggerimento della relatrice e modifica l'emendamento 16.2 (*v. testo 2 nell'allegato A*).

L'emendamento 16.1 risulta respinto.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.2 (testo 2). Il punto fondamentale è la norma transitoria che deve dare certezza alla vigenza dei collegi sindacali.

AGOSTINI (*PD*). La disciplina delle società di capitali, con particolare riferimento al tema dei controlli, è questione delicatissima che non può essere affrontata con la decretazione d'urgenza. La diminuzione dei componenti del collegio sindacale lascia intendere, erroneamente, che la problematica dei controlli, di cruciale importanza nel capitalismo italiano, si riduca a questione di semplificazione o di riduzione dei costi. Invita perciò a riconsiderare anche l'emendamento 16.1000 (testo 2) che verte sull'articolo del codice civile riguardante le riduzioni del capitale sociale al di sotto dei limiti legali. È materia che incide sulla possibilità di intervento dei soci sulle modifiche del capitale e che quindi andrebbe attentamente meditata. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 16.2 (testo 2) si associa alle considerazioni del senatore Agostini sull'inopportunità di ricorrere alla decretazione d'urgenza in temi così complessi del diritto societario. Ne è un esempio il decreto sulle liberalizzazioni: l'abrogazione delle tariffe professionali, in mancanza di una norma applicativa, ha bloccato il funzionamento dei tribunali. (*Applausi di Gruppi CN:GS-SI-PID-IB, PdL e LNP e della senatrice Thaler Ausserhofer*).

BUGNANO (*IdV*). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 16.2 (testo 2), necessario ad evitare distorsioni, esprime preoccupazione per l'inserimento del tema dei controlli sulle società di capitali nel decreto sulla semplificazione. Non si tratta infatti di ridurre il numero dei compo-

nenti i collegi sindacali ma di ripensare le modalità di controllo a tutela dei soci. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Thaler Ausserhofer*).

RIZZI (*LNP*). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 16.2 (testo 2), ribadisce le critiche già espresse nei confronti del Governo che si sta caratterizzando per un modo di legiferare confuso e contraddittorio. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

COMPAGNA (*PdL*). Ricorda al senatore Rizzi che le modifiche al decreto-legge accolte dal Governo in Commissione sono state l'esito di un confronto positivo con il Parlamento. Concorda sulla inopportunità di affrontare per decreto-legge materie tanto complesse.

PRESIDENTE. Va criticato un ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza, ma va sottolineato positivamente l'accoglimento di modifiche che scaturiscono dal confronto parlamentare.

DELLA MONICA (*PD*). In considerazione delle riflessioni che sono state sviluppate, invita a ritirare l'emendamento 16.1000 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA (LNP), il Senato approva l'emendamento 16.2 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti successivi fino al 16.8.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Tenendo conto del dibattito, orientato a mantenere la sola norma transitoria dell'articolo 16, ritira l'emendamento 16.1000 (testo 2) ed invita al ritiro degli emendamenti da 16.200 a 16.24.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con la relatrice.

PRESIDENTE. I presentatori ritirano gli emendamenti 16.200, 16.14, 16.16, 16.17, 16.18, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.201, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7 e 16.0.8, 16.0.201. Gli emendamenti 16.15, 16.9 e 16.23 risultano decaduti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 17 (*Entrata in vigore*).

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 17.1.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con la relatrice.

L'emendamento 17.1 risulta respinto.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 13.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Interpretando il disagio espresso verso l'innovazione introdotta dalla norma nell'ordinamento consolidato, ritira l'emendamento 13.0.1. Per consentire l'approfondimento in altra sede di una materia come quella della riduzione dei procedimenti civili di cognizione, ritira anche l'emendamento 13.0.300, col quale si intendevano apportare correzioni ad errori materiali della vigente disciplina che hanno suscitato perplessità anche in seno alla Commissione di merito.

PRESIDENTE. Si intendono decaduti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 20) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Stefano Pedica

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento civile nei confronti del senatore Pedica concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SARRO, *f.f. relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, passa alla votazione della proposta della Giunta.

IZZO (*PdL*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo PdL sulla proposta della Giunta, che ha correttamente ritenuto di applicare estensivamente l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003: secondo quella che ormai è divenuta interpretazione costante del Senato, la Giunta verifica la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione in ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, adeguando così la garanzia della insindacabilità alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento dell'attività politica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PALMA (PdL), il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

PRESIDENTE. I senatori Stradiotto e Blazina hanno segnalato alla Presidenza un errore nel loro voto.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 21) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento penale nei confronti del senatore Ciarrapico concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SARRO, *f.f. relatore*. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LEDDI (*PD*). La Corte costituzionale si è ripetutamente espressa, in casi analoghi a quello in esame, affermando che il nesso fra le dichiarazioni rese dal parlamentare e la sua funzione non può considerarsi automatico ma deve essere correlato a precisi atti parlamentari. Nel caso specifico, non sussistono evidentemente i presupposti per l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, che non conferisce alcuna immunità dalla giurisdizione come conseguenza del rango di parlamentare, ma deve intendersi come strumento di tutela della libertà di espressione e di bilanciamento tra i poteri dello Stato. Poiché peraltro la non corretta applicazione dell'articolo 68 ha ingenerato numerosi contenziosi presso la Corte di giustizia europea, questa prassi non solo non è funzionale alla difesa di una prerogativa, ma comporta oneri economici inaccettabili per la collettività.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e passa alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). La giurisprudenza parlamentare ritiene sempre insindacabili le espressioni dei parlamentari, indipendentemente dal collegamento che esse possano avere ad un atto tipico delle loro funzioni ma la Corte costituzionale sistematicamente si esprime nel senso contrario, co-

sicché il Parlamento affronta da anni costi rilevantissimi per affrontare i relativi conflitti di attribuzione, nei quali puntualmente risulta soccombente. Anche per questo, il voto del Gruppo IdV sarà contrario al parere espresso dalla Giunta. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Passoni*).

IZZO (*PdL*). Il Gruppo PdL, ritenendo che nel caso in esame sussista il nesso fra le dichiarazioni rese dal parlamentare e la sua attività politica, voterà a favore della proposta della Giunta.

SANNA (*PD*). Mancando i presupposti per l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, il Gruppo PD voterà contro la proposta della Giunta.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Poiché è inaccettabile che il Parlamento, per affermare il pur giusto principio della libertà di espressione dei parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, debba dar vita a continui conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, propone che si proceda quanto prima alla definizione di una legge costituzionale che chiarisca in modo inequivocabile tali aspetti. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

PRESIDENTE. I senatori Bettamio e Spadoni Urbani hanno comunicato alla Presidenza un errore nel loro voto.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 22) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto oggetto del procedimento penale nei confronti del senatore Ciarrapico concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare, pertanto, l'insindacabilità delle stesse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SARRO, *f.f. relatore*. La Giunta ha ritenuto, a maggioranza, che nel caso in esame l'attività di stampa fosse ugualmente riconducibile all'eser-

cizio del diritto di critica politica e quindi coperto dalle tutele dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GIOVANARDI (*PdL*). La giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di insindacabilità presenta aspetti di illogicità e contraddittorietà. Se le opinioni espresse da un parlamentare hanno attinenza con il dibattito politico, queste non possono che essere considerate collegate alle sue funzioni tipiche e quindi essere coperte dall'articolo 68 della Costituzione, indipendentemente dal mezzo e dal contesto in cui queste vengano formulate. Non si intende rivendicare al parlamentare alcun privilegio, ma per lo meno le condizioni minime per svolgere onestamente e senza timori le proprie funzioni, tra le quali rientra anche il diritto di denuncia politica. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN:GS-SI-PID-IB. Congratulazioni*).

Presidenza della vice presidente BONINO

CASTELLI (*LNP*). È del tutto corretto che siano previste delle tutele particolari nei confronti dei parlamentari, dei membri del Governo e del Presidente della Repubblica, i quali permangono nel loro *status* per tutta la durata dell'incarico ed in ogni sede nella quale esprimono i loro convincimenti. Il Parlamento deve affermare con orgoglio la specificità dello *status* dei propri componenti e difendere gli strumenti di tutela cui hanno ritenuto di dotarli i Padri costituenti. Se la Corte costituzionale continua a dare una interpretazione riduttiva delle garanzie offerte ai parlamentari è perché il Parlamento non ha avuto il coraggio di fare quello che propone il senatore Peterlini, una modifica costituzionale che definisca senza incertezze la materia. (*Applausi dai Gruppi LNP, PdL e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Il parlamentare potrebbe essere meno protetto per quanto concerne gli aspetti penali, rispetto ai quali i cittadini sono molto attenti e critici, ma dovrebbe godere di una garanzia maggiore di quella attuale per quanto attiene all'espressione del proprio pensiero. È auspicabile che la Presidenza metta a disposizione dei senatori la relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera richiamata dal senatore Giovanardi e che si proponga un disegno di legge di riforma dell'articolo 68 della Costituzione, anche al fine di dare definitiva soluzione al conflitto in atto tra il Parlamento e la Corte costituzionale. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo: ApI-FLI*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). Il fatto che i parlamentari siano chiamati a svolgere attività politica quotidiana, a prescindere dai luoghi dove ciò avvenga, è un fatto oggettivo; è dunque opportuno intervenire sull'articolo 68 della Costituzione, precisando il concetto di esercizio delle funzioni parlamentari. In questo modo si riuscirebbe infatti a mettere il Parlamento al riparo dalle sentenze contrarie della Corte costituzionale, ma a quel punto non dovrebbero più essere concesse deroghe. Annuncia il voto contrario del Gruppo Italia dei Valori. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Peterlini*).

SANNA (*PD*). Si deve procedere ad una seria applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, che tutela la funzione parlamentare, ponendo un limite al privilegio assoluto dell'insulto gratuito. Nella vicenda al centro della deliberazione all'ordine del giorno, il senatore Ciarrapico è coinvolto in un processo per diffamazione nei confronti del senatore Di Giacomo, verso il quale avrebbe usato toni intimidatori e con riferimenti alla sua vita privata. Poiché tali fattispecie non possono essere fatte ricadere nelle previsioni di cui all'articolo 68 della Costituzione, annuncia il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

IZZO (*PdL*). Concordando sull'opportunità di procedere ad una riforma dell'articolo 68 della Costituzione, annuncia il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà sulla proposta in esame. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Sollecita la risposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali all'interrogazione n. 3-02593, concernente i rischi occupazionali per i dipendenti dell'impresa Medtronic Invatec di Brescia, a seguito della decisione dell'azienda di delocalizzare la produzione all'estero.

ARMATO (*PD*). Sollecita la risposta scritta del Governo all'interrogazione n. 4-06529, concernente i rischi di infiltrazione della camorra nell'amministrazione comunale di Quarto. (*Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia*).

LANNUTTI (*IdV*). Sollecita la risposta all'interrogazione n. 3-02622, concernente le manipolazioni operate all'interno dei mercati dei titoli azionari attraverso i meccanismi speculativi denominati *high frequency trading* (HFT).

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare la risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo appena richiamati. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,47.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).
Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 25 gennaio. (Brusìo).*

PRESIDENTE. Collegli, anche se si tratta della lettura del verbale, l'Aula non può diventare uno schiamazzo. Non siamo in piazza. Un minimo di dignità e di contegno dovrebbe esserci in ogni momento di vita dell'Assemblea.

Prego, senatrice Mongiello. (*La senatrice Segretario Mongiello termina la lettura del processo verbale*).

Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Onorevoli collegli, sospendo la seduta per mezz'ora, per consentire alla 5^a Commissione di completare l'esame e quindi esprimere il parere sugli emendamenti oggetto della nostra discussione.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 10,10.*)

Colleghi, poiché purtroppo la 5^a Commissione non ha ancora terminato di redigere il parere (lo sta facendo ora), sospendo la seduta fino alle ore 10,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,11, è ripresa alle ore 10,30.*)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (Relazione orale) (ore 10,30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3075. (*Brusìo*). Colleghi, non si va avanti così, però. Cominciamo a lavorare ora, credo che nessuno sia stanco e quindi si possa procedere con un minimo di attenzione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. (*Brusìo*).

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 12, 13 e 14, mentre sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11 nonché gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 13.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

MONGIELLO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea 1.100/260 (testo 2), 1.1000/290, 11.0.700, 13.0.300/3, 13.0.300/4, 13.0.300/5, 13.0.300/6, 13.0.300/7 e 13.0.300/8, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 15.2, 15.4, 15.7, 15.9, 15.10, 15.0.5, 16.0.201, 16.0.202 e x1.0.250.

Sull'emendamento 16.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 11.0.700, il cui esame resta sospeso».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, prevedere delle date nel provvedimento per la proroga degli uffici dei giudici di pace lascia il tempo

che trova. Se al 31 dicembre di quest'anno non si fosse ancora operata la riforma del settore, toccherebbe al prossimo Governo stabilire un'altra data e un'altra proroga. Mettere numeri ha il senso e il pudore soltanto di sistemare le cose momentaneamente, spostando il problema.

Avremmo, invece, voluto far presente al Governo e all'Assemblea la necessità di uscire dal vecchio schema, che prevede giudici di pace selezionati per vie concorsuali, al pari dei giudici ordinari. È una nostra vecchia fissa: un avvicinamento della giustizia al territorio e ai cittadini. In tanti Paesi, per lo più anglosassoni, una parte di magistrati è eletta direttamente dalla cittadinanza. Per noi sarebbe importante lasciare questo doppio binario. Il nostro sistema, ormai, si fonda su una magistratura di carriera, ma la magistratura onoraria, a partire dai giudici di pace, si potrebbe immaginare più legata alle persone che poi utilizzano il servizio della giustizia, cioè i cittadini.

L'emendamento mi risulta essere stato dichiarato inammissibile, perché implicherebbe una delega al Governo affinché operi in tal senso e, pertanto, poiché i requisiti di un decreto-legge devono essere la necessità e l'urgenza, probabilmente una delega – che rimanderebbe la soluzione del problema a un momento differito nel tempo – cozzerebbe con essi.

Anche se a questo punto la Presidenza ha dichiarato l'inammissibilità del nostro emendamento, chiediamo al Governo di riceverlo almeno come ordine del giorno per avere il tempo di riflettere e di pensare ad una magistratura su due binari, con una magistratura «minore», cioè la magistratura onoraria, legata maggiormente al territorio e senza costi. Infatti, sappiamo che si tratta di una magistratura che lavora sostanzialmente a cottimo, perché viene retribuita in base al lavoro effettivamente svolto. Anche i costi dell'elezione potrebbero essere praticamente annullati approfittando della scadenza dei consigli regionali: in sostanza, al momento del rinnovo delle assemblee regionali, potrebbero essere parallelamente rinnovati anche gli incarichi dei giudici di pace, che dopo cinque anni andrebbero riconfermati.

Chiediamo, pertanto, al rappresentante del Governo di riflettere su questo punto e ribadiamo l'inutilità di fissare una data di proroga che inevitabilmente dovrà essere riconsiderata e fatta slittare nel tempo. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, siamo disponibili a ritirare l'emendamento 15.0.5, a prima firma del senatore Maritati, e a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 15.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Quanto alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 15.0.5, la Commissione e il Governo si sono impegnati ad affrontare *ex professo* la materia. Pertanto, il Governo è favorevole ad un ordine del giorno che rappresenti l'opportunità di procedere ad una riforma organica della magistratura onoraria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

COMPAGNA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento 15.1 è stato votato, ma ricordo che il collega Divina aveva manifestato la disponibilità a trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Su di esso però il Governo non ha espresso parere favorevole.

COMPAGNA (*PdL*). Mi scuso, Presidente, ma mi sembra che il Governo abbia invece dato parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo si è espresso in senso favorevole sulla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 15.0.5.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 15.2 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 15.3.

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*). Signor Presidente, sottoscrivo gli emendamenti 15.3 e 15.7 e siamo disponibili a trasformarli in un ordine giorno che impegni il Governo a mettere in campo una riforma organica della magistratura onoraria. Ritireremmo pertanto l'emendamento, riprendendo le dichiarazioni appena fatte dal Sottosegretario, con l'impegno del Governo, ma naturalmente anche del Parlamento, a far sì che entro la fine di questa legislatura si possa pervenire ad una riforma organica della normativa in tema di magistratura onoraria, evitando così ulteriori proroghe.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal senatore Centaro.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Sono favorevole alla trasformazione in ordine del giorno, anche perché c'è un'intesa, sottostante a questo articolato, ad una proroga in vista di una riforma organica.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole ad un ordine del giorno cumulativo che faccia riferimento ad una riforma organica della magistratura onoraria. Faccio presente che il Governo in Commissione aveva già manifestato di voler procedere in questa direzione.

PRESIDENTE. Passiamo allora agli emendamenti successivi.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 15.4 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.5.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.5 presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

GARRAFFA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). Signor Presidente, vorrei solo che restasse agli atti che ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 15.6.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, vorrei chiedere alla relatrice ed al rappresentante del Governo di poter trasformare anche il mio emendamento in un ordine del giorno. Mi sembra pressoché ovvio nell'ottica di una riforma prossima.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal senatore Serra.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Sono favorevole alla trasformazione dell'emendamento 15.6 in ordine del giorno in vista di una ridefinizione del ruolo della magistratura onoraria.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Come già detto precedentemente, il Governo è favorevole alla formulazione di un ordine del giorno unitario che abbia ad oggetto la revisione dell'intera materia.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, il comma 3-*bis* dell'emendamento 15.6 attualmente prevede che il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo. Questo è un aspetto assai delicato. Tenuto conto di ciò, nell'ordine del giorno cumulativo, l'impegno al Governo dovrebbe essere così formulato: «a valutare la possibilità di accelerare la riforma organica della magistratura onoraria». Diversamente, il mio parere sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Senatore Serra, accetta questo suggerimento?

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Sì, signor Presidente.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo con riferimento all'emendamento 15.6 per fare un'osservazione che vale anche per il successivo e corposo emendamento 15.0.5, di cui la senatrice Della Monica ha chiesto la trasformazione in ordine del giorno.

Sono assolutamente d'accordo con la proposta formulata dal Sottosegretario di accogliere uno o più ordini del giorno che vadano nel senso dell'impegno – peraltro coincidente con quello della Commissione – a procedere rapidamente ad una revisione e ad un riassetto della magistratura onoraria, e su molti temi siamo già abbastanza d'accordo.

Quanto invece alla trasformazione *tout court* in ordini del giorno di emendamenti molto dettagliati nelle indicazioni (come, ad esempio, l'emendamento 15.6, che alla lettera *a*) fissa in 3.200 posti l'organico dei giudici e alla lettera *b*) prevede, come appena richiamato dalla relatrice Alberti Casellati, criteri di valutazione del servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace ai fini dell'ammissione ai concorsi), credo che non dovremmo vincolarci a norme che ipotecano scelte articolate e dettagliate, altrimenti ci troveremo poi in difficoltà con noi stessi, quando andremo a mettere mano alla riforma complessiva, a meno di non considerare gli ordini del giorno come pezzi di carta che, una volta approvati, non rappresentano più nulla.

Concordo quindi con la proposta del Sottosegretario di trasformare gli emendamenti in uno o più ordini del giorno che vadano nel senso dell'impegno per una riforma organica e complessiva, senza accettare i dettagli delle diverse proposte emendative, che potrebbero magari anche andar bene, ma che occorre comunque verificare. (*Applausi del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i successivi emendamenti per i quali è stata proposta la trasformazione in ordini del giorno, se la relatrice

e il Governo manterranno questa stessa posizione, mi pare che possa valere l'osservazione svolta dal senatore Benedetti Valentini.

Passiamo agli emendamenti 15.9 e 15.10, sui quali c'è il parere contrario della 5^a Commissione.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 15.9 e 15.10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.1.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.0.1, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 15.0.5, di cui la senatrice Della Monica ha chiesto la trasformazione in ordine del giorno.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con il Governo, nel senso che noi vogliamo un impegno da parte dell'Esecutivo affinché si preceda ad una riforma della magistratura onoraria.

In Commissione è già in corso il dibattito su questo tema: ben verrebbe, dunque, se al riguardo si aggiungesse anche un disegno di legge del Governo.

PRESIDENTE. Sulla base del dibattito svoltosi in merito agli emendamenti 15.3, 15.6, 15.7 e 15.0.5, è stato presentato l'ordine del giorno unitario G15.1000, sottoscritto dai senatori Centaro, Serra e Della Monica. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.1000 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.4.

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, dal momento che in Aula sono presenti parecchi ex magistrati, osservo che una norma di buon senso come questa è raro trovarla. Fa riferimento a qualcosa che accade in tutto il mondo, in tutte le aziende private, ma anche nella pubblica amministrazione. Se un dirigente di una struttura non dispone dei quadri, delle figure dirigenziali a cui affidare momentaneamente un compito o una funzione, si avvale del primo fra i dipendenti di grado inferiore, chiedendogli di svolgere una mansione superiore essendo momentaneamente assente quella figura di riferimento.

Ebbene, noi chiediamo che anche i magistrati di grado inferiore presenti nello stesso distretto possano essere impiegati dal presidente della corte d'appello. In sostanza, chiediamo che nell'impossibilità di incaricare un magistrato specifico, si possa utilizzare anche un magistrato di un grado immediatamente inferiore. Nella pubblica amministrazione funziona ovunque: non capiamo perché tale ipotesi non possa funzionare, essendo una norma di buon senso, anche all'interno dell'ordine della magistratura. Si preferisce invece accumulare pratiche e arretrati, piuttosto che smaltirli in modo per così dire emergenziale? Mi sembra dunque una proposta interessante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.4, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

Non è approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una rappresentanza di studenti e insegnanti dell'Istituto comprensivo «Vincenzo Pallotti» di Roma. A loro va il saluto del Senato e gli auguri per l'attività di studio. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075 (ore 10,53)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, l'emendamento 16.1 interviene nuovamente sul tema del collegio sindacale delle società di capitali. Abbiamo assistito a sedute d'Aula, sia ieri che stamattina, particolarmente confuse, a dimostrazione che questo Governo tecnico, composto da persone presunte competenti nelle materie che trattano, in realtà non ha indirizzi molto precisi. E l'articolo 16 è proprio paradigmatico in questa direzione, perché crea ulteriore confusione nell'ambito della disciplina di un organo di controllo particolarmente importante. Le statistiche dimostrano che il tasso di fallimento della società dotate di collegio sindacale è pari a un terzo delle società che sono prive di quest'organo di controllo.

Dunque, la fretta e l'improvvisazione di questo Governo ancora una volta si traducono in una norma che modifica il codice del diritto societario, che appariva ormai chiaro e definito. Quindi, noi chiediamo ai colleghi di rivedere radicalmente l'articolo 16, anche accogliendo le indicazioni che ci arrivano, per esempio, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che ha lanciato un vero e proprio grido di allarme rispetto a di questa norma. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, invito il relatore e il rappresentante del Governo a riflettere sull'emendamento 16.2, tenendo conto che si tratta di una materia che avrebbe bisogno di una valutazione complessiva e che, come forse il Governo meglio di me potrà chiarire, è già oggetto anche di altro intervento legislativo.

Per questo insisto affinché l'emendamento sia accolto.

PICETTO FRATIN (*PdL*). Signor Presidente, intervengo solo per unirmi alle considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, nel senso che un intervento sul sistema dei controlli, sia sindacali che di revisione, non può essere fatto con emendamenti ulteriori e, peraltro, con provvedimenti legislativi che si susseguono, quale quello annunciato che riguarda la semplificazione.

È opportuno, pur condividendo la valutazione dell'esigenza di un riordino dell'intero sistema, che sia graduato, anche rispetto all'ipotesi di delega che lo stesso Governo aveva prospettato con un proprio emendamento al provvedimento in Commissione giustizia, poi ritirato, che il Parlamento abbia la disponibilità nel senso di poter dare anche una delega al Governo, ma che gradui complessivamente il sistema dei controlli, sia per quanto riguarda i collegi sindacali – che realizzano un controllo di costanza, e quindi di intervento – sia per quanto riguarda la revisione, in ordine alla quale il concetto mi pare al momento abbastanza confuso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, alla luce delle considerazioni che sono state fatte, vorrei avanzare una proposta. Poiché

mi pare che anche in Consiglio dei ministri sia stata inserita una norma che rivede tutta la gestione dei controlli, propongo di accogliere esclusivamente l'emendamento 16.2, in modo che resti soltanto la norma transitoria dell'articolo 16, quella che inserisce il comma 13-*bis*, e cada tutto il resto.

Sugli altri emendamenti, che peraltro risulterebbero preclusi se venisse approvato l'emendamento 16.2, inviterei al ritiro. In questo modo, in vista di una riforma più organica, si sopprimerebbe una norma che riguarda l'assetto societario, mentre resterebbe la norma transitoria, che invece è necessaria.

PRESIDENTE. Senatrice Alberti Casellati, mi faccia capire bene. Lei propone di accogliere l'emendamento 16.2 della senatrice Della Monica...

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Che sopprime la lettera *a*).

PRESIDENTE. ...e invita su tutti gli altri emendamenti al ritiro, altrimenti il parere è contrario. È così?

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. No. Se non c'è il ritiro, il parere diventa diverso. Se non viene accolto l'emendamento 16.2, allora il parere è favorevole per il 16.3. Questo dipende dall'accoglimento o meno della proposta di soppressione della lettera *a*), perché gli altri emendamenti sono tutti sostitutivi.

PRESIDENTE. Se viene accolto l'emendamento della senatrice Della Monica, gli emendamenti dal 16.3 al 16.8 sono preclusi.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Se vuole, le do i pareri normalmente, perché la mia era semplicemente una proposta.

PRESIDENTE. Forse è meglio.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.1, anche perché poi il un parere è positivo su quelli che seguono. Lo dico perché non è pregiudizialmente negativo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.2. Qualora non venisse approvato dall'Assemblea, il parere sugli emendamenti da 16.3 a 16.8, tra loro identici, sarebbe favorevole.

Sugli emendamenti 16.200 (identico agli emendamenti 16.14, 16.15, 16.16, 16.17 e 16.18), 16.9 (identico agli emendamenti 16.10, 16.11, 16.12, 16.13 e 16.201), 16.1000 (testo 2) e 16.19 (identico agli emendamenti 16.20, 16.21, 16.22, 16.23 e 16.24) il parere è favorevole.

Gli emendamenti 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4 sono improponibili.

Infine, il mio parere è contrario sugli emendamenti 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8 e 16.0.201, mentre gli emendamenti 16.0.200 e 16.0.202 sono improponibili.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, devo qualche chiarimento preliminare solo per facilitare i nostri lavori.

Fermo restando che, come manifestato in Commissione, secondo il Governo è inopportuno intervenire in materia di controlli societari in maniera episodica (quindi anche in questa materia sottolineiamo con forza l'esigenza di operare una riforma organica che dia maggiore coerenza alla materia), fatta questa premessa assolutamente necessaria, mi corre l'obbligo di segnalare che con il decreto semplificazioni approvato venerdì scorso e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il Governo è re-intervenuto nella materia chiarendo la portata della disciplina precedentemente introdotta con la legge di stabilità.

Quindi, in questo momento al Governo sembra più ragionevole spostare il dibattito in ordine a modifiche ulteriori al momento in cui verrà analizzato il suddetto testo. Segnalo al riguardo, però, che permangono integre le ragioni che hanno indotto il Governo a introdurre le modifiche proposte all'articolo 16. È assolutamente indispensabile, per chiarire la portata applicativa della disciplina introdotta con il decreto di stabilità, una norma transitoria ed è quanto si legge alla lettera *b*). Parimenti, anche alla luce della nuova disciplina introdotta venerdì scorso, rimane integro quanto previsto alla lettera *a*), in cui si prevede che le parole «collegio sindacale» siano sostituite dalla parola «sindaco».

Ne consegue che il Governo invita al ritiro di tutte le proposte modificative nell'ottica di ridiscuterle nel momento (perché quella sarà l'occasione in cui affrontare queste esigenze sistematiche più complessive) in cui sarà discusso il decreto appena approvato.

Ove questo invito al ritiro non fosse accolto, il parere sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 e 16.200 sarebbe necessariamente contrario.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la prego di procedere, come è stato per la relatrice Alberti Casellati, esprimendo il parere sui singoli emendamenti.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 16.1.

Quanto all'emendamento 16.2, anche se si tratta di una mera modifica lessicale concernente l'abrogazione della lettera *a*), il Governo si rimette all'Assemblea.

Il parere è contrario sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.200, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17 e 16.18.

Anche per quanto concerne gli emendamenti 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13 e 16.201 il parere è contrario, perché si va ad incidere su una materia appena affrontata dal decreto-legge al quale ho fatto riferimento poc'anzi.

Sull'emendamento 16.1000 (testo 2) il parere è favorevole.

Sugli emendamenti 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23 e 16.24, tutti identici, il parere del Governo è contrario.

Gli emendamenti 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4 sono improponibili.

Per quanto riguarda gli emendamenti 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7 e 16.0.8, poiché ieri è stato accolto un ordine del giorno che aveva a che fare con tale materia, che dovrebbe dunque assorbire questi emendamenti, formulo un invito al ritiro.

L'emendamento 16.0.200 è improponibile.

Infine sull'emendamento 16.0.201 il Governo esprime parere contrario. L'emendamento 16.0.202 è improponibile.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei invitare il Governo a rivedere il parere espresso sull'emendamento 16.2, che è stato contrario, a differenza di quello favorevole della relatrice. A me sembrava che questo parere fosse proprio nella direzione indicata dal Governo e che, in virtù del fatto che ha presentato in Consiglio dei ministri una norma che rivede tutta la gestione dei controlli, fosse meglio eliminare questa parte per poterla rimeditare nella sede del provvedimento appena esitato.

PRESIDENTE. Signora relatrice, sull'emendamento 16.2, su cui lei ha espresso parere favorevole, il Governo da ultimo si è rimesso all'Assemblea modificando il parere precedentemente espresso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, faccio presente – per fare mente locale su quanto stiamo facendo – che il nostro emendamento cerca di rivedere tutta la materia del collegio sindacale, contenuta nel decreto legislativo del 2001 e nell'articolo 14 della manovra di stabilità. Se venisse accolto l'emendamento Della Monica, invece, abbrogheremmo solo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo, mantenendo in vigore nel testo del decreto-legge il comma 2 dell'articolo 16, che invece modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo al codice del diritto societario.

Se votassimo a favore dell'emendamento Della Monica, creeremmo una situazione confusa, mantenendo in vigore un pezzo di articolo e abrogandone un altro. L'invito della relatrice è ragionevole. Visto che il tema dei collegi sindacali e degli organi di controllo è già contenuto nel decreto-legge sulle semplificazioni, invito il relatore a proporre uno stralcio integrale, come è già per avvenuto per il precedente articolo rinviando a quella sede la valutazione rispetto alla disciplina corretta del collegio sindacale. Se manteniamo il comma 2 dell'articolo 16 e sopprimiamo il

comma 1, tranne la norma transitoria, creiamo invece una situazione di totale confusione. Già stiamo creando diversi problemi alle imprese e alle società di capitali. Se ci aggiungiamo anche questo problema, mi pare che di semplificazione non si possa più parlare, in quest'Aula e nel Paese. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, come lei sa, però, essendo questo un decreto-legge, se ne può sopprimere una parte ma non operare stralci. Questa procedura non può essere modificata.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Presidente, a me sembra che il senatore Mazzatorta abbia perfettamente ragione. Avevo ritenuto, forse sbagliando, che eliminando – attraverso l'emendamento 16.2 – il comma 1, lettera *a*), come norma di coordinamento, sarebbe stato soppresso anche il comma 2.

Invito allora la senatrice Della Monica a modificare il suo emendamento, nel senso di aggiungere anche la soppressione del comma 2. Altrimenti, avanzo io stessa una proposta emendativa in tal senso. Da un punto di vista tecnico, ritenevo si trattasse di una norma di coordinamento e che quindi venisse meno automaticamente, in caso di soppressione del comma 1, lettera *a*) dell'articolo 16.

In caso contrario, è necessario presentare un emendamento soppressivo, oppure la senatrice Della Monica potrebbe aggiungere all'emendamento 16.2 la soppressione del comma 2 dell'articolo 16. Quindi, la nuova formulazione dell'emendamento sarebbe la seguente: «Al comma 1, sopprimere la lettera *a*), e conseguentemente sopprimere il comma 2».

PRESIDENTE. Chiedo alla presentatrice dell'emendamento 16.2 se intende accogliere la proposta della relatrice.

DELLA MONICA (*PD*). Concordo con la valutazione della relatrice e riformulo l'emendamento nel senso da lei indicato.

MORANDO (*PD*). Così resta la lettera *b*), giusto?

PRESIDENTE. Sì, senatore Morando.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.1, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. L'emendamento 16.2, è stato così riformulato: «*Al comma 1, sopprimere la lettera a) e conseguentemente sopprimere il comma 2*». Su tale testo la relatrice ha già espresso parere favorevole.

Chiedo quindi al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Come dicevo, il punto fondamentale di questo articolo è la norma transitoria che deve dare certezza alla vigenza dei collegi sindacali (cosa che non era stata fatta).

Sotto questo aspetto, si tratta di una correzione meramente lessicale ma, poiché mi pare possa aiutare a rendere più chiaro ciò di cui discutiamo, a questo punto il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2 (testo2).

AGOSTINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINI (*PD*). Signor Presidente, vorrei sostenere l'emendamento della senatrice Della Monica e provare anche a fare un ragionamento – se lei mi consente – appena un po' più ampio.

Noi stiamo toccando un punto delicatissimo che riguarda le norme che regolano il controllo nelle società di capitali. Quando questa prima modifica sul ruolo del collegio sindacale, che è stato sostanzialmente trasformato da organo collegiale in organo monocratico, è stata introdotta nella legge di stabilità, io, intervenendo in Commissione bilancio, ho de-

cisamente criticato la norma. Non voglio entrare nel merito del lavoro che svolgono i colleghi della Commissione giustizia, quindi non voglio assolutamente sovrapporre il mio intervento al lavoro prezioso che si sta svolgendo: credo però che i molti interventi che sono stati svolti prima del mio, a cominciare da quello del collega Mazzatorta, il cui emendamento poi – credo giustamente – non è stato approvato, ci invitino ad una riflessione che, a mio giudizio, sarebbe opportuno fare.

Vorrei ricordare che le norme che andiamo a modificare – e che modificheremo con una legge di conversione di un decreto-legge, tra l'altro – in diverse circostanze intervengono su articoli del codice civile: vorrei che questo fosse chiaro all'Aula.

Ebbene, nutro una perplessità di fondo sul fatto che attraverso un decreto-legge si possa intervenire, come se niente fosse, riscrivendo norme che riguardano il diritto societario, quindi norme delicatissime per il funzionamento dei mercati. Aggiungo che le norme a cui noi stiamo cambiando i connotati sono quelle che sono state introdotte dalla riforma del diritto societario del 2003 che ebbe una gestazione ed un dibattito, sia nelle Aule parlamentari che tra gli esperti e gli operatori, molto lunghi.

Sarebbe facile per me, che all'epoca sedevo insieme alla presidente Finocchiaro nei banchi della Camera dei deputati, ricordare il lavoro svolto allora in maniera molto approfondita da quel ramo del Parlamento sul tema della riforma del diritto societario, che poi sfociò nei cosiddetti decreti delegati Vietti del 2003.

Mi domando come si possa oggi intervenire in modo frammentato su alcune norme – lo ripeto – davvero delicate che toccano il sistema dei controlli, mandando tra l'altro un messaggio al mercato e alla società italiana che reputo non corretto. L'idea che si nasconde dietro, infatti, se si fa un minimo di chiarezza, è che il collegio sindacale comporta un problema di costi. Allora, bisognerebbe sostenere che, per ridurre i costi che le imprese pagano, è bene che il collegio sindacale passi da tre membri ad uno. Mi chiedo quale tipo di idea societaria abbiamo in mente. Se esiste un problema di costi, pensiamo che gli attuali collegi sindacali composti da tre membri siano del tutto ultronei perché non svolgono il lavoro specifico per il quale vengono pagati. Sarebbe pertanto sufficiente accorpate il tutto nella figura di un unico sindaco, il quale svolgerebbe da solo i controlli e riceverebbe da solo il compenso.

Allora, delle due l'una: o i controlli non si fanno o, se l'unico sindaco che resta deve fare i controlli che facevano prima in tre, sarà opportuno che venga pagato in misura diversa rispetto al passato; il tempo che deve impiegare per fare quei controlli è infatti profondamente diverso da quello precedente. Aggiungiamo che un collegio è sempre migliore di un organo monocratico, perché un conto sono sei occhi – lo dico in maniera semplice – che controllano la contabilità e l'adeguatezza funzionale e organizzativa della società, altro conto sono due occhi che – come sappiamo – nel sistema del capitalismo italiano, sempre tendenzialmente collusivo, potrebbero comportare un problema ulteriore.

Pertanto, se non dovesse essere approvato l'emendamento della collega Della Monica, invito tutti a svolgere una riflessione più generale, sollecitata dallo stesso Sottosegretario, il quale ci ha comunicato che in un prossimo provvedimento – un altro decreto-legge, quello sulle liberalizzazioni – si ritornerà sull'argomento dei controlli.

Allora, facciamo salva solo la norma transitoria, che serve a dare le certezze richiamate prima dal sottosegretario Zoppini, e, per il resto, rimettiamoci ad una riflessione più attenta e anche più serena in merito ai controlli.

Per quanto concerne la seconda considerazione, con la quale concludo l'intervento, mi sento di svolgere la stessa valutazione in merito all'emendamento 16.1000, che è importante e riguarda la modifica dell'articolo 2447 del codice civile, il quale concerne – per chi segue queste materie – la riduzione del capitale al di sotto dei limiti di legge. L'articolo 2446 riguarda la riduzione del capitale per un terzo, mentre nel caso in esame si tratta di una riduzione al di sotto del limite legale. L'emendamento della Commissione ci propone una soluzione che credo abbia al centro la tutela di un interesse che riconosco essere importante. Si tratta, cioè, dei casi in cui vi sono un abbattimento del capitale e un suo rilancio, per quanto riguarda i diritti delle minoranze, laddove esse hanno in mano pacchetti azionari le cui azioni hanno valori impliciti, e non semplicemente di libro e contabili, ossia legati all'avviamento e ad altri *asset* della società. In questo caso, con l'azzeramento del capitale e la sua ricostituzione, si potrebbe dare luogo (non uso il termine spoliazione, perché troppo forte) ad una riduzione delle possibilità di intervento di alcuni soci.

L'argomento è importante. Non ho una contrarietà pregiudiziale. Chiedo però che anche su questo si svolga una riflessione complessiva, perché dobbiamo fare comunque un lavoro che tenga insieme gli articoli 2446 e 2447 del codice civile, senza dare adito a forme di elusione. Essendo tutte e due le disposizioni in vigore, l'attuale articolo 2447 a cui si aggiunge il comma dell'articolo 2447 proposto dalla Commissione, resta comunque la possibilità che la maggioranza, l'azionista di controllo, «si scelga» i soci di minoranza da portarsi dietro.

Ora, nei casi in cui l'abbattimento e il rilancio del capitale avvengono spesso, come nelle società calcistiche (faccio un esempio improprio), queste norme possono essere discusse, ma quando questo avviene raramente, cioè solo nei casi di crisi effettiva nella società, è necessario accendere un faro su quali siano effettivamente gli interessi pubblici che vanno tutelati. Innanzi tutto personalmente indicherei la continuità aziendale come elemento da considerare in ogni senso.

Per questi motivi sosteniamo l'emendamento 16.2 (testo 2) della collega Della Monica, così com'è stato riformulato, che consente di mantenere la norma transitoria prevista dalla lettera *b*) per salvare la vigenza dei collegi sindacali attuali.

Vi invito, inoltre, ad una riflessione più generale sui controlli, anche per quanto previsto dall'emendamento 16.1000 della Commissione, che

tocca un punto che necessita effettivamente di grande attenzione, oltre che di un certo acume da parte del legislatore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*). Signor Presidente, il Gruppo di Coesione Nazionale voterà a favore dell'emendamento 16.2 (testo 2) della senatrice Della Monica, così come riformulato. Condivido assolutamente le considerazioni svolte poco fa dal collega Agostini, perché ci troviamo di fronte ad una questione di metodo: non è pensabile che si prosegua con i decreti-legge su materie estremamente complesse. (*Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB, PdL e LNP*).

La circostanza per cui trasferiamo l'attenzione sul controllo societario ad altro decreto-legge non può tacitare le nostre coscienze o la richiesta di affrontare la materia in maniera più organica e approfondita. Il metodo è in sé sbagliato. Nel decreto – legge sulle liberalizzazioni, Presidente, c'è una norma che ha bloccato l'attività dei tribunali italiani nell'emissione dei decreti ingiuntivi o nell'autorizzazione di sequestri perché sono state abolite le tariffe e non c'è ancora il decreto ministeriale cui il giudice deve fare riferimento per poter liquidare gli onorari. (*Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB e LNP e delle senatrici Spadoni Urbani e Thaler Ausserhofer*).

I tribunali sono bloccati, i diritti soggettivi degli italiani sono bloccati! Questo perché si agisce con decreto-legge senza formulare immediatamente una norma di collegamento. Sta diventando un problema politico e non solo contingente, perché non si riferisce a questo o ad un altro decreto-legge. Bisogna dire a questo Governo, che certamente con entusiasmo e in piena buona fede vuole fare una serie di riforme utili al Paese, che, ancorché manchi un anno circa alla fine della legislatura, non si può più andare avanti con i decreti-legge, contingentando di conseguenza i termini di approfondimento e di valutazione, perché si rischia di creare un problema complessivo di disarmonia e disorganicità della normativa italiana, ovvero di introdurre una serie di spinte esterne che potrebbero spaccare il sistema generale.

Per tornare alla norma contenuta nell'emendamento 16.1000, il Governo aveva inserito quella norma per decreto-legge attraverso l'attività della società, quindi attraverso l'attività del consiglio d'amministrazione, non dell'assemblea. Il codice civile parla dell'assemblea e, pertanto, della possibilità di espressione delle minoranze e di un controllo incrociato, cosa che è più difficile se svolta dal solo consiglio d'amministrazione.

Questa ed altre norme devono farci riflettere. Per cui ben venga la disciplina transitoria contenuta nell'emendamento della senatrice Della Monica, al quale chiedo di aggiungere la mia firma, ma cominciamo a riflettere complessivamente perché oggi si parla di giustizia, ma domani ci

occupereмо di altre materie e alla fine, per mancanza di approfondimento e per disarmonia, si scardinerà il sistema Paese. (*Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB, PdL e LNP e della senatrice Thaler Ausserhofer*).

BUGNANO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, anche a nome del Gruppo Italia dei Valori dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 16.2 (testo 2). Credo che la formulazione di questo emendamento, così come è stata corretta, sia non solo ragionevole, ma anche assolutamente necessaria, altrimenti si avrebbero le distorsioni che il collega Centaro ha ben ricordato citando le disposizioni contenute nel decreto-legge sulle liberalizzazioni e sull'abrogazione delle tariffe professionali.

Come chi mi ha preceduto, ricordo che il tema dei controlli nelle società di capitali è assolutamente importante e attiene all'efficacia, alla serietà e alla tranquillità degli investitori. Non credo, quindi, si tratti solo di una questione di numeri, ossia di ridurre da tre a un componente l'organo di controllo delle società di capitali; occorrono forse un ripensamento e una rivisitazione complessiva di questi controlli, che molto spesso nelle società (abbiamo esempi recenti, anche gravi) non funzionano.

Mi preoccupa non poco anche il fatto che il Governo abbia inserito nuovamente questo argomento in un decreto-legge che contiene nel titolo la parola «semplificazioni». Non è una questione di semplificazione, ripeto, ma si tratta di ripensare il sistema degli organi di controllo, in un modo più ragionato e pacato e non in un decreto-legge d'urgenza. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Thaler Ausserhofer*).

RIZZI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 16.2 (testo 2) e, fundamentalmente, per una considerazione.

Noi voteremo convintissimamente a favore di questo emendamento della senatrice Della Monica, ulteriormente migliorato dopo la riformulazione, con la parte soppressiva proposta dalla relatrice.

In questa circostanza vorrei aggiungere una considerazione di carattere generale. Non sono un giurista e non capisco nulla di questa materia, ma ho seguito molto attentamente i lavori di quest'Aula. Ciò che è emerso in maniera chiara ed inequivocabile è che il decreto-legge in fase di conversione non ha più niente a che vedere con il decreto-legge iniziale. Vorrei solo ricordare che i primi undici articoli sono stati semplicemente sostituiti con un emendamento, i quattro successivi articoli sono stati com-

pletamente stravolti e quest'ultimo articolo è stato di fatto svuotato di ogni suo particolare interesse.

È preoccupante l'atteggiamento del Governo, che mi sembra schizofrenico nel presentare al Parlamento una serie di provvedimenti per poi vedere uscire dall'Aula qualcosa di completamente diverso. Vi è un atteggiamento assolutamente raffazzonato nella modifica dell'espressione dei pareri e nel rimettersi alla volontà dell'Assemblea, con il risultato che stiamo intervenendo su materie estremamente importanti, che avranno a che fare con la vita quotidiana di molti cittadini e di molte imprese, con uno strumento assolutamente inadeguato a dare risposte. Licenzierete – perché il nostro voto sarà assolutamente contrario – un provvedimento che non avrà né capo, né coda e non risolverà nulla.

Voglio rivolgere un ultimo appello al Presidente, al Sottosegretario, alla relatrice e a tutta l'Assemblea. Siamo in fase di votazione degli ultimi emendamenti: fermiamoci finché siamo in tempo. Il provvedimento, così com'è, non avrebbe alcun senso di esistere; rinviandolo in Commissione affinché possa essere rivalutato seriamente, a 360 gradi. Non credo che ciò significhi perdere una settimana di lavoro parlamentare, ma anzi rappresenti la possibilità di dare a tutti i cittadini una legge che sia vera e non qualcosa di raffazzonato e buttato lì per caso. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

COMPAGNA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*PdL*). Signor Presidente, al di là delle considerazioni dei colleghi della Lega Nord (del resto, nel merito del nostro lavoro legislativo, abbastanza coerenti con la questione pregiudiziale che avevano posto in Aula ieri pomeriggio) e al di là degli aggettivi e delle valutazioni sul comportamento del Governo in Parlamento, questo può essere definito raffazzonato, ma certo non dispotico, se è vero che, di fronte alla ghigliottina sulla prima parte del testo del provvedimento presentato, il Governo ha ceduto.

Nel merito della norma al nostro esame, credo sia giusta la riformulazione dell'emendamento 16.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, cui si è arrivati sulla scia della proposta della relatrice Alberti Casellati e dei colleghi del Gruppo Lega Nord.

Noi voteremo a favore di questa proposta e vale come considerazione generale, senza lo spirito un po' pregiudiziale dei colleghi della Lega Nord, l'osservazione intelligentemente avanzata da senatore Centaro: non sempre procedere di decreto in decreto valorizza la necessità e l'urgenza dei testi iniziali. Ricordo un vecchio testo degli anni Settanta di un maestro del diritto pubblico, Alberto Predieri, intitolato: «Le lentezze dell'urgenza». Nei 40 anni successivi allo scritto di Predieri sono stati fatti aggiustamenti costituzionali e regolamentari che ci consentono a maggior ragione di fare tesoro delle considerazioni del collega Centaro. Per questo

è opportuno approvare l'emendamento 16.2, come riformulato su proposta della relatrice.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel merito condivido tutte le preoccupazioni espresse sia dai senatori Agostini e Centaro che da altri senatori, che segnalò anche al rappresentante del Governo. Il fatto di modificare il codice civile e la legge attraverso i decreti-legge non rappresenta la via più giusta e raccomandabile. (*Applausi*).

Occorre anche equilibrio per costruire un rapporto con il Parlamento. Ha ragione il senatore Compagna quando afferma che la modifica di un decreto-legge in sede di conversione è segno di un confronto aperto e costruttivo: questo è l'aspetto positivo. Tuttavia, come abbiamo sostenuto nei confronti di qualunque Governo, l'eccesso dei decreti-legge non è un bene e non è funzionale. Quindi, anche su questo è necessario uno sforzo di equilibrio. (*Applausi*).

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, a seguito del dibattito svolto e condividendo pienamente le considerazioni del senatore Agostini, invito la relatrice a tener conto dell'opinione di tutti i Gruppi parlamentari, così come sono stati espressi, e a valutare l'opportunità di intervenire anche con il ritiro dell'emendamento 16.1000 (testo 2) della Commissione. Credo che la relatrice possa farlo, perché mi sembra vi sia un'unità di intenti da parte di tutti i Gruppi parlamentari. In tal modo, si chiuderebbe definitivamente la partita sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, valuteremo questo aspetto quando arriveremo all'esame dell'emendamento 16.1000 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2 (testo 2).

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.2 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti identici 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 e 16.8.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 16.200 che, se approvata, precluderebbe i successivi emendamenti 16.14, 16.15, 16.16, 16.17 e 16.18.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, a me sembra che, alla luce del dibattito, che con forza richiede che siano eliminati e ritirati tutti gli emendamenti, perché l'articolo 16 venga composto soltanto ed esclusivamente della norma transitoria, in vista di una rimeditazione complessiva sul tema delle società, degli assetti societari e dei controlli, riformulo il mio parere, invitando al ritiro di tutti gli emendamenti successivi, che vanno dal 16.200 fino al 16.24, e ritiro l'emendamento 16.1000 (testo 2) della Commissione. In tal modo mi sembra di interpretare la volontà di tutti di eliminare gli emendamenti in vista di una riflessione più compiuta.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad un fatto nuovo che tiene conto del dibattito: la relatrice Alberti Casellati formula un invito al ritiro di tutti gli emendamenti successivi e a sua volta, ritira l'emendamento 16.1000 (testo 2) della Commissione.

Signor Sottosegretario, concorda con la richiesta della relatrice?

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, il mio parere è conforme a quello espresso dalla senatrice Alberti Casellati. Il Governo aveva già manifestato l'idea di impegnarsi direttamente nell'esame organico della materia.

PRESIDENTE. Senatore Serra, accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti 16.200, 16.201 e 16.22?

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Sono d'accordo, Presidente, però non posso non rilevare che la relatrice prima aveva espresso un parere favorevole; poi ha sentito il Governo...

INCOSTANTE (*PD*). No, ha sentito il dibattito.

PRESIDENTE. Non è così, senatore Serra; è una considerazione diversa. È stato richiesto il ritiro di tutti gli emendamenti sulla base del dibattito, da cui è emerso che è bene non disciplinare questa materia con decreto-legge, lasciando solo la norma transitoria.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Questo è avvenuto successivamente, Presidente: l'ho capito anch'io, nel mio piccolo. Comunque sia, ritiro gli emendamenti di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. Senatore Divina, accetta di ritirare gli emendamenti 16.14, 16.13 e 16.20?

DIVINA (*LNP*). Sì, Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, gli emendamenti 16.15, 16.9 e 16.23 si intendono decaduti.

Senatore Centaro, accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti 16.18, 16.11 e 16.21?

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Pichetto Fratin, ritira gli emendamenti 16.16, 16.10 e 16.19?

PICHETTO FRATIN (*PdL*). Li ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, ritira gli emendamenti 16.17, 16.12 e 16.24?

THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Sì, Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.1000 (testo 2) della Commissione è stato ritirato.

Gli emendamenti 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4 sono improponibili.

Sugli emendamenti 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7 e 16.0.8 è stato formulato un invito al ritiro. Lo accetta, senatore Carofiglio?

CAROFILIO (*PD*). Sì, Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.0.200 è improponibile.

Sull'emendamento 16.0.201 c'è il parere contrario della 5^a Commissione.

Senatore Divina, lo ritira?

DIVINA (*LNP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.0.202 è improponibile.

Passiamo all'esame di un emendamento riferito all'articolo 17 del decreto-legge, che si dà per illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.1.

ZOPPINI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dai senatori Caruso ed Allegrini.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13 del decreto-legge, precedentemente accantonati.

Ricordo che l'emendamento 13.0.1/1 è inammissibile.

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento 13.0.1/2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, e che, dopo una lunga discussione, era stato ritirato e fatto proprio dal senatore Mura, ha chiesto di intervenire la senatrice Alberti Casellati. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, abbiamo visto che l'emendamento 13.0.1, che è stato ieri al centro di un vivace dibattito, ha determinato varie difficoltà. Ritengo che questo emendamento non costituisca un *vulnus* al sistema processuale civile, ma una possibilità in più – aggiuntiva, quindi, e non sostitutiva – per il giudice di rendere sentenza.

Tuttavia, dal momento che sono state sollevate varie critiche, che a mio parere sono la conseguenza di quello che sempre accade quando si introduce una nuova norma in un panorama giuridico consolidato, ritengo di interpretare un po' il disagio di tutti nel chiedere un ulteriore approfondimento di questo istituto in altre sedi.

Ritiro dunque l'emendamento, con la conseguenza che cadono anche i restanti subemendamenti.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento 13.0.1 della Commissione, tutti gli emendamenti ad esso riferiti si intendono decaduti.

Passiamo all'emendamento 13.0.300.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, per concludere questo ciclo vorrei sapere dalla relatrice se intende mantenere l'emendamento 13.0.300, su cui peraltro già in Commissione non vi è stata unanimità di consensi. Se la relatrice lo ritira, decadono gli emendamenti ad esso riferiti e probabilmente avremmo concluso la discussione sull'articolo 13.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. L'emendamento 13.0.300 si propone di apportare alcune correzioni al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, che riguarda la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Questo emendamento si proponeva, quindi, di correggere errori materiali, omissioni, norme di riferimento, colmando anche difetti di coordinamento. Tuttavia, poiché anche questa proposta di modifica in Commissione aveva già suscitato perplessità, sia per l'inquadramento del processo ordinario di cognizione davanti ai giudici di pace, sia per altre norme in materia di discriminazione, ritiro l'emendamento per poter approfondire meglio in altra sede questa materia, che – ripeto – ha rilevato più di una complessità.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento 13.0.300 da parte della relatrice, si intendono conseguentemente decaduti tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

A questo punto, in attesa che la 5^a Commissione permanente esprima il parere su alcuni emendamenti e subemendamenti, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 20) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Stefano Pedica (ore 11,55)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 83545/09 RG) pendente presso il Tribunale di Roma, nei confronti del senatore Stefano Pedica ».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Pedica costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Sarro, se intende intervenire.

SARRO, *relatore*. Signor Presidente, non dovendo aggiungere altre particolari considerazioni, anche sotto il profilo motivazionale, mi rimetto alla relazione che è stata esaminata e votata dalla Giunta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire, passiamo alla votazione.

IZZO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*PdL*). Signor Presidente, non credo di dovermi intrattenere più di tanto nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. Volevo solo sottolineare questo aspetto, cioè che l'interpretazione che ha cercato di dare la Giunta, ma che ormai è diventata giurisprudenza costante da parte del Senato, è quella dell'applicazione estensiva dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Intanto vi è l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», come sottolineato dalla difesa del Senato. Poi, la citata legge, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia della insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica».

Quindi, nell'interpretare questa normativa, abbiamo ritenuto, in tutta serenità, di esprimere l'insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Pedica, come anche successivamente quelle di altri parlamentari, esaminando sempre caso per caso.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Palma, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Stefano Pedica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

STRADIOTTO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO (*PD*). Signor Presidente, mi sono sbagliato a votare.

BLAZINA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLAZINA (*PD*). Anche io, Presidente, mi sono sbagliata a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei senatori Stradiotto e Blazina.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 21) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico (ore 11,58)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un pro-

cedimento penale (n. 1508/10 RGNR – n. 2472/10 RG GIP) pendente presso il Tribunale di Cassino – Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In assenza del senatore Mugnai, chiedo al senatore Sarro, a questo punto facente funzioni di relatore, se intende intervenire.

SARRO, *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi riporto alle considerazioni espresse nella relazione, nella quale sono stati compiutamente esaminati i profili della insindacabilità *ex* articolo 68 delle dichiarazioni del collega Ciarrapico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Leddi. Ne ha facoltà.

LEDDI (*PD*). Signor Presidente, ricordo all'Aula che la determinazione della Giunta delle elezioni non è stata raggiunta all'unanimità e, visto che il relatore è assente, posso riassumere io in Aula il presupposto che ha portato ad una valutazione divergente in seno alla Giunta.

È stato audito il senatore Ciarrapico. Abbiamo preso atto della documentazione che, congiuntamente al suo legale, ha prodotto.

Abbiamo quindi ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nel caso di specie.

Spiace che tali questioni vengano comunque sempre trattate in momenti di qualche concitazione e disattenzione, perché continuiamo a perpetuare convincimenti che probabilmente portano poi a comportamenti conseguenti che ci ritrovano a portare queste discussioni in Aula.

Desidero ricordare che, con l'abolizione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari, è venuto meno uno dei fondamentali bilanciamenti nell'equilibrio dei poteri. Da quel momento si è aperta una rincorsa surrettizia a dilatare altri istituti giuridici per conseguire il risultato di tutelare il parlamentare con modalità analoghe a quelle che sono state abrogate. Questo ha portato a ritrovarci in Aula a discutere intorno a tale questione.

Questa modalità non regge, perché è evidente che ormai la Corte costituzionale interpreta il collegamento tra le opinioni espresse e le funzioni del parlamentare come collegamento che sia necessario, da esercitarsi in concreto con atti parlamentari precisi e con un'idonea connessione tempo-

rale, escludendo che le attività di critica e di denuncia politica siano di per sé sufficienti a determinare la connessione funzionale e definendo ormai, con dieci anni di sentenze che si sono susseguite, ineludibili sul punto, la riconducibilità agli atti parlamentari non come un mero collegamento di argomento e di contesto ma come una sostanziale corrispondenza dei contenuti tra le dichiarazioni e l'atto parlamentare tipico.

Nel caso di specie, non si riscontra il nesso funzionale, non è stato prodotto in Commissione; abbiamo comunque approfondito *a latere* della documentazione prodotta dal senatore Ciarrapico alla ricerca di atti che potessero in qualche modo supportare la sussistenza dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, e – ribadisco – nel caso di specie non c'è il nesso funzionale nel senso inteso dalla Corte, ma non c'è neppure contiguità di argomenti, nulla sostanzialmente che sia sufficiente ad attivare le prerogative dell'articolo 68.

Torno a ricordare (è stato fatto più volte in quest'Aula e sarebbe opportuno che tutti su questo riflettessimo) che l'articolo 68, primo comma, non conferisce l'immunità dalla giurisdizione come conseguenza dell'assunzione dello *status* di parlamentare, ma solo la garanzia che il margine di discrezionalità, che è sempre presente nella valutazione delle opinioni anche da parte del magistrato, non leda la libertà di espressione dei voti del parlamentare. Qui invece si circoscrive l'applicabilità dell'articolo 68. In giudizio su questo siamo sempre stati soccombenti.

Ricordo ancora – e non è irrilevante – che comunque la Corte di giustizia europea ha riconosciuto la possibilità di un risarcimento in capo a chi sia stato leso dall'applicazione errata dell'articolo 68; il risarcimento del danno è in capo alla collettività. Quindi, continuando a disapplicare l'articolo 68 nella sua *ratio* corretta, oltre a non difendere una nostra prerogativa che è stata fortemente voluta dal Costituente, creiamo anche un danno che poi si risolve in un costo per la collettività.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo dunque alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un problema che si trascina ormai da vent'anni. La giurisprudenza parlamentare assume una tesi, quella di ritenere sempre insindacabili le espressioni del parlamentare indipendentemente dal collegamento o meno ad un atto tipico della sua funzione, e abbiamo ormai superato quota mille soccombente. In altre parole, ormai sono mille volte che la Corte costituzionale ci dà torto.

Questo significa che ogni volta si mette in moto un meccanismo per cui il Parlamento dichiara l'insindacabilità, si ricorre alla Corte costituzionale, il Parlamento nomina un avvocato del libero foro, lo paghiamo, si fa

la causa e la perdiamo. Quanto è costato questo al Parlamento italiano, considerando una media di 20.000 euro per 1.000 cause? La difesa di questo principio, che ci dicono non correttamente applicato dal Parlamento, è costata 20 milioni di euro.

Abbiamo torto, purtroppo. L'articolo 68 della Costituzione è chiaro e noi insistiamo ad interpretarlo diversamente. Riterrei che sarebbe il caso non già di cambiare giurisprudenza, ma di fare un esame di coscienza e renderci conto che quando per mille volte la Corte costituzionale dice che stiamo sbagliando dobbiamo prenderne atto. Non riusciamo a vincere una causa, spendiamo solo soldi.

Pertanto, il nostro voto sarà per la sindacabilità dell'espressione, così come il voto precedente che ha riguardato il nostro collega di Gruppo senatore Stefano Pedica. Annunciamo quindi un voto contrario alla proposta della Giunta. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Passoni*).

IZZO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*PdL*). Signor Presidente, il Gruppo del Popolo della Libertà, pur esaminando le perplessità e le argomentazioni svolte, soprattutto dal relatore dell'epoca in Giunta per le elezioni, la senatrice Leddi, e prendendone atto, ritiene che nel caso specifico non si possa condividere l'impostazione data. Infatti, sempre in riferimento all'interpretazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, poi confermata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2007, questo nesso tra le dichiarazioni rilasciate dal parlamentare e quella che è un'attività politica, quindi nel rapporto che si deve determinare tra colui che è rappresentante dell'istituzione e il cittadino che lo ha eletto, appartiene ad un ragionamento ordinario, per cui è da ritenersi che ci sia. Confermiamo quindi il voto espresso in Giunta ed invitiamo pertanto l'Assemblea a votare favorevolmente alla proposta di dichiarare l'insindacabilità delle espressioni usate nell'articolo prodotto dal senatore Ciarrapico.

Annuncio quindi il voto favorevole del Popolo della Libertà sulla proposta avanzata dalla Giunta.

SANNA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (*PD*). Signor Presidente, la copertura dell'articolo 68 della Costituzione non c'è, quindi non si può votare l'insindacabilità. Annuncio pertanto il nostro voto contrario alla proposta della Giunta.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, non per il singolo caso, ma riguardo alla prassi giustamente ricordata dal senatore Li Gotti, che ormai si ripete da quando sono in Parlamento (adesso sono 12 anni) e probabilmente si ripeteva anche prima, vorrei avanzare una proposta.

Mentre l'articolo 68 della Costituzione, con tutta la sua discutibilità, protegge, ancorché non più come una volta, dal punto di vista del procedimento penale, prevedendo la richiesta di autorizzazione a procedere per l'arresto ed altri provvedimenti previsti dal codice penale, sull'aspetto della libertà di espressione del pensiero mi sembra che il Parlamento, e non la Corte costituzionale, abbia ragione.

Detto questo, non si può rimediare a questa diversità di visione da parte di due poteri dello Stato con continui conflitti, ma lo si può fare – il Parlamento ne ha la capacità – con un disegno di legge costituzionale. Mi sembra assurdo che se anziché in Parlamento, vado in piazza e faccio un'affermazione rilevante dal punto di vista penale – anche se in senso politico – sono perseguibile per legge. Se inverto la situazione, presentando prima un'interrogazione parlamentare e poi andando in piazza a dire la stessa cosa, non sono perseguito. Mi sembra veramente paradossale.

Perciò, invece di continuare ad insistere con questi conflitti tra poteri dello Stato, che veramente costano tanti soldi e non portano a nessuna soluzione, perché sappiamo benissimo come alla fine la Corte deciderà, propongo che si faccia un disegno di legge costituzionale in cui si chiarisca una volta per tutte questo aspetto dal punto di vista della Costituzione stessa. La ringrazio, Presidente, e termino qui il mio intervento senza voler entrare nel merito della questione.

Chiediamo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, della proposta della giunta. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Ciarrapico.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

SPADONI URBANI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (*PdL*). Presidente, poiché la scheda è stata mal-messa non ho potuto esprimere il mio voto nelle due precedenti votazioni.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua dichiarazione, che resterà a verbale.

BETTAMIO (*PdL*). Presidente, è successo anche a me.

PRESIDENTE. Anche nel suo caso, senatore Bettamio la Presidenza ne prende atto.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 22) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico (ore 12,13)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 2971/09 RGNR – n. 3321/10 RG GIP) pendente presso il Tribunale di Cassino – Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In assenza del senatore Mugnai, chiedo al senatore Sarro, a questo punto facente funzioni di relatore, se intende intervenire.

SARRO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso siamo in una fattispecie sostanzialmente analoga alla precedente con l'esercizio del diritto di critica politica da parte del parlamentare attraverso appunto un articolo di stampa che rientra in una lettura estensiva avallata anche dall'orientamento della Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 2007,- della latitudine dell'attività parlamentare e quindi della correlata copertura offerta dall'articolo 68 della Costituzione. L'interpretazione prevalente della Giunta, espressa almeno a maggioranza, va nel senso che anche così del genere in cui l'azione di critica politica si estrinseca nell'attività d'informazione attraverso articoli o dichiarazioni rese alla stampa, siano egualmente riconducibili alla funzione tipica del parlamentare, il quale conseguentemente godrà della copertura, *ex* articolo 68. Quindi, le conclusioni rassegnate, almeno a maggioranza, in Giunta sono per la dichiarazione di insindacabilità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*PdL*). Signor Presidente, avendo svolto la funzione di Presidente della Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio dal 2006 al 2008, vorrei ricordare brevemente ai colleghi che la Giunta, con decisione unanime, aveva fatto pervenire al Presidente della Camera e al presidente della Corte costituzionale un documento, che poi è stato riproposto con analogo contenuto e votato unanimemente in questa legislatura, sotto la presidenza Castagnetti.

In tale documento si faceva presente che la «recentissima» giurisprudenza (risalente a circa dieci anni prima) della Corte costituzionale non ha una logica, anzi espone la Corte a critiche sulla base di una contraddittorietà quale quella cui ha poc'anzi accennato il collega Peterlini, secondo cui, in base al criterio della temporaneità, se le cose che ho detto stamattina le ripeto esattamente uguali fra dieci giorni sono coperto, se le dico fra sei mesi non lo sono più, se passo la vita a scrivere atti di sindacato ispettivo in cui scrivo tutto ciò che mi pare e li presento sono coperto, mentre se ho questa accortezza e le stesse cose le dico in televisione a «Tribuna politica» o in una trasmissione in cui la politica la si fa fuori dal Parlamento, oppure in un congresso di partito, in quel momento non sono più libero di esprimere le mie opinioni.

È evidente, in quel documento lo abbiamo scritto, che deve trattarsi di opinioni attinenti al dibattito politico. Se si dice ad un vigile «lei non sa chi sono io» è chiaro che si deve concedere l'autorizzazione a procedere; se si litiga per propri affari privati che non hanno nessuna attinenza con la politica, o si insulta qualcuno fuori dal contesto politico, l'autorizzazione a procedere dovrà certamente essere autorizzata. Se si usano offese tali per cui il Presidente della Camera o del Senato è costretto a ricorrere al richiamo, perché anche in Aula certe espressioni non si possono usare, anche in quel caso si deve autorizzare a procedere. Al di là di questi casi però non è che la Corte costituzionale abbia sempre ragione ed il Parla-

mento abbia sempre torto, caro senatore Li Gotti. Tutti i presidenti e i membri della Corte costituzionale per venti, trent'anni hanno ripetutamente sostenuto che è il Parlamento a stabilire i limiti e gli ambiti di applicazione di questa norma. Mi riferisco ad un'epoca in cui il dibattito politico, che coinvolgeva personaggi come Togliatti, De Gasperi, Pajetta e Fanfani, era molto acceso anche fuori da questa Aula. Penso a quanto Togliatti diceva a De Gasperi: «Io ti piglio a calci nel sedere»; vi immaginate De Gasperi, Togliatti, Pajetta e Fanfani risolvere le loro questioni in tribunale, con un giudice che stabilisce se ciò che il *leader* di un partito ha detto all'altro è attinente al dibattito politico, oppure no? Ma vogliamo una politica dei tribunali?

Dobbiamo avere la consapevolezza che al parlamentare è rimasta solo l'arma «Parlamento» che consente di poter dire cose che il normale cittadino normale fatica a dire perché se si litiga con le banche, con i poteri forti, i potentati, la mafia, o la camorra si può venir trascinati continuamente in giudizio e dopo l'ennesima volta si decide di diventare parlamentare perché gli avvocati costano, si devono pagare.

Attenzione perché si rischia di eliminare lo scudo che permette ai parlamentari onesti di intestarsi delle cause e di fare dichiarazioni forti che potrebbero essere rischiose, se fatte da un comune cittadino. Questa è la politica.

Ritengo che le Camere non debbano arrendersi alla Corte condizionale sulla base di una valutazione dei costi della difesa in giudizio. Dobbiamo, invece, difendere quelli che non sono privilegi, ma minime condizioni che ci permettono di svolgere onestamente il nostro lavoro. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN:GS-SI-PID-IB. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, ci tengo anch'io a dire qualcosa su questo tema.

Premettendo che non ho letto gli atti e che quindi mi rimetto a quanto dichiarato dalla Giunta, che ritengo sia composta da persone serie, mi ha però stupito un fatto. Sarà anche un caso, però siete diventati garantisti per il vostro collega di schieramento e giustizialisti invece se il collega è dello schieramento opposto.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 12,20)

(*Segue CASTELLI*). Questo, francamente, mi fa un po' specie, visto che stiamo parlando di diritti che dovrebbero essere riconosciuti a tutti i parlamentari. Vorrei però chiedere al senatore Li Gotti e anche alla Corte costituzionale, nei confronti della quale nutro il massimo rispetto, come si

possa pensare che un parlamentare sia tale in questa sede e non lo sia più immediatamente, nel momento in cui esce fuori. Credo che, dal punto di vista del buon senso, del buon padre di famiglia richiamato dal codice civile, questa sia semplicemente una follia. Vorrei capire con quale logica aristotelica i giudici della Corte costituzionale ragionano. Credo infatti che nessuno di noi in questa sede, indipendentemente da come la pensa, possa ritenere di non essere più parlamentare o Ministro una volta uscito da qui.

Mi piace parlare di più dell'articolo 96 della Costituzione, che riguarda i Ministri, al quale sono più avvezzo. Colleghi, nei cinque anni in cui sono stato Ministro della giustizia, sono stato perseguito dall'universo mondo. Persino un gioielliere di grande fama mi ha fatto causa. Sono stato trascinato fino in Cassazione da un signore che mi voleva deferire al tribunale ordinario per il solo fatto di non concedere la grazia a Sofri, peraltro mai chiesta dal soggetto interessato. Ho dovuto difendermi fino in Cassazione. Pensate che ciò possa essere possibile se in quel determinato momento non si è Ministro *pro tempore*? È giusto che i Padri costituenti abbiano creato in Costituzione delle protezioni contro l'attacco che pervicacemente viene fatto a cittadini che non sono uguali, colleghi. I parlamentari, i Ministri e il Presidente della Repubblica non sono cittadini uguali agli altri. È giunta l'ora di avere il coraggio di dircelo una volta per tutte. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dei senatori Pinzger e Thaler Ausserhofer*).

La norma per la quale tutti siamo uguali davanti alla legge non è esatta nei nostri confronti. È chiaro che siamo esposti ad attacchi, politici e non, per il nostro *status* che – lo ripeto – non consiste in una giacca che indossiamo solo in questa sede, ma è esattamente la stessa che mettiamo all'esterno. Se allora la Corte costituzionale ha sbagliato mille volte, senatore Li Gotti, dobbiamo andare avanti milleuno, milledue o millecento volte, e mi sembra che l'indicazione data dal senatore Peterlini sia quella corretta.

Prima o poi dovremo avere il coraggio di ribellarci con un minimo di dignità alle immagini che danno di noi i vari Rizzo e Stella, i quali si sono arricchiti parlando di noi. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Voglio ricordare che il signor Stella si è appena comperato un attico milionario nel centro di Roma, appartamento che io – per esempio – non posso assolutamente permettermi, vivendo del solo emolumento che mi dà il Parlamento. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

Se abbiamo un sussulto di dignità, colleghi, diciamo allora, una volta per tutte, che noi non siamo uguali davanti alla legge, che i Ministri non sono uguali davanti alla legge e che il Presidente della Repubblica è addirittura irresponsabile. Se i nostri Padri costituzionali hanno scritto queste norme, e noi rispettiamo la Costituzione, dobbiamo avere il coraggio di dirlo.

Pertanto, mi rimetto alla relazione della Giunta e voterò convintamente nel senso da essa indicato. (*Applausi dai Gruppi LNP, PdL e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, ringrazio i colleghi per il fatto che il dibattito si stia un po' concretizzando e non limitando solo all'approvazione o meno del faziioso documento, che è ormai divenuto una ripetizione, della Giunta per le elezioni. Lei non era in quella occasione presente, ma in essa avevamo fatto presente che per l'ennesima volta si iniziava un conflitto di attribuzioni e di interessi tra organi dello Stato, ossia tra il Parlamento e la Corte costituzionale, che a noi come Parlamento sembra – io comunque condivido questo punto di vista – poco giustificato. A mio giudizio, il parlamentare potrebbe essere protetto in misura minore – lo dico anche apertamente – dal punto di vista penale (ricordo che la popolazione ci guarda con occhi molto critici a causa di questa immunità) ma ritengo che il parlamentare dovrebbe essere protetto in tutto per quanto riguarda l'espressione del suo pensiero, come afferma il comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione. Secondo tale norma il parlamentare deve essere libero di dire apertamente e criticamente quanto pensa, anche a nome della popolazione che lui esprime senza essere perseguito dalla magistratura, e non perché sia un privilegiato, ma per il fatto di avere più doveri e di dover contribuire alla legislazione, anche criticando apertamente quanto conosce.

Ebbene, abbiamo evidenziato il fatto che purtroppo quando si interviene con un documento in Aula o con un'interrogazione o quant'altro si è protetti, mentre non lo si è più nel caso si parli in piazza, ai giornali o nell'assemblea del partito. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Peterlini, ma devo interromperla. Colleghi, forse non ve ne rendete conto, ma sta parlando il senatore Peterlini che credo abbia anche il diritto di parlare in una situazione vagamente consona a quest'Aula.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, mi sembra che vi sia attenzione al tema. Comunque la ringrazio per il suo aiuto.

Se invece, dicevo, qualcuno presenta prima un'interrogazione o svolge un intervento in Aula, poi può andare in piazza e ripetere apertamente ciò che ha detto. Noi denunciavamo continuamente la stessa situazione e la Giunta, giustamente secondo me, rileva ogni volta che la protezione dell'articolo 68 della Costituzione dovrebbe essere più estesa, come previsto in questa relazione. Il Parlamento dispone però degli strumenti per intervenire ed eliminare una volta per sempre questo conflitto, perché può incidere sull'articolo 68 con una legge costituzionale per far finalmente cessare questi contenziosi e queste spese inutili che dobbiamo caricare sulle spalle del cittadino.

Ringrazio il senatore Giovanardi che ci ha ricordato che la Giunta delle autorizzazioni della Camera ha prodotto un esteso documento su questo tema, nel quale viene precisato esattamente cosa deve essere giu-

stamente perseguito penalmente. Perché nel caso in cui il parlamentare dica qualcosa che non ha niente a che fare con l'attività parlamentare può essere perseguito, ma in caso contrario la protezione dell'articolo 68 dovrebbe essere più estesa di quanto ritiene la Corte.

Chiedo, in primo luogo, che la Presidenza fornisca a tutti i senatori la relazione della Giunta delle autorizzazioni della Camera relativa all'articolo 68, comma 1, e, in secondo luogo, invito la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato – si potrebbe fare anche come Parlamento, ma la Giunta ha a disposizione strumenti autorizzativi più affinati – a predisporre un disegno di legge che risolva una volta per sempre questo conflitto. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo dunque alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ritengo pertinenti i richiami del senatore Giovanardi. È un fatto oggettivo che i parlamentari siano più di altri cittadini esposti a svolgere un'attività politica quotidiana, indipendentemente dal luogo ove tale attività viene svolta. Mi rendo conto di questo. È vero.

Questa importante relazione della Giunta delle autorizzazioni della Camera dei deputati di dieci anni fa è stata poi seguita, due anni fa, da una lettera congiunta del Presidente della Camera e del Presidente del Senato, inviata alle due Giunte, con la quale si evidenziavano le troppo frequenti soccombente del Parlamento innanzi alla Corte costituzionale. Sembrava, lo scorso anno, che ci fosse un cambiamento di giurisprudenza perché, innovando rispetto a venti anni circa di giurisprudenza parlamentare, la Camera dei deputati diede un'interpretazione restrittiva dell'articolo 68 della Costituzione, concedendo l'autorizzazione a procedere per una diffamazione commessa da un parlamentare in danno di un altro parlamentare. Si disse allora che era cambiato qualcosa. Il caso ha voluto poi che il parlamentare diffamatore per cui era stata concessa l'autorizzazione a procedere fosse dell'Italia dei valori e che il parlamentare diffamato fosse del Popolo della Libertà. Abbiamo allora compreso perché era cambiata la giurisprudenza. Questo è rimasto un caso isolato e unico.

È ben essere partecipi di questa caduta di giurisprudenza, così autorevolmente sanzionata anche in documenti ufficiali della Camera. Per l'Italia dei Valori si sono fatte eccezioni, non in quest'Aula, ma nell'altro ramo del Parlamento.

Comunque, ha ragione il collega Peterlini: invece di continuare a spendere soldi, interveniamo sull'articolo 68 e diamo una definizione delle funzioni parlamentari. Il problema è dare un contenuto all'espressione

«funzioni parlamentari» con una legge costituzionale. In questo modo ci mettiamo al riparo da questo continuo stillicidio di sentenze contrarie della Corte, cui noi ci opponiamo difendendo – ritengo legittimamente – le prerogative parlamentari. Si sappia, però, che, nel momento in cui noi dovessimo riuscire a intervenire sull'articolo 68, poi nessuna deroga dovrà consentirsi. Altrimenti, se anche sul nuovo principio dovessero cominciare a innestarsi le deroghe, non sarebbe un fatto positivo.

Il mio voto, ovviamente, per coerenza, sarà contrario alla proposta della Giunta. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Peterlini*).

* SANNA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (*PD*). Signora Presidente, proviamo a riportare alla realtà le cose di cui dobbiamo discutere quando votiamo come giudici della insindacabilità o della sindacabilità delle opinioni di qualcuno di noi.

Ho sentito discorsi che, se non fossero ascoltati con un orecchio solo, farebbero riflettere. Con tutto il rispetto per il senatore Ciarrapico, metterlo nel Pantheon della Repubblica insieme a Fanfani, De Gasperi e Togliatti, senatore Giovanardi, mi sembra eccessivo. Come mi sembra eccessivo parlare – proprio oggi – delle acquisizioni immobiliari di Rizzo e Stella. Non dobbiamo parlare di questo, ma dell'applicazione seria dell'articolo 68 della Costituzione, che tutela la nostra funzione di parlamentari, in qualche modo ponendoci un limite, che è quello della corretta considerazione di questa doverosa garanzia a fronte del privilegio assoluto, del privilegio all'insulto gratuito.

Mi fa specie che in quest'Aula intervengano dei senatori, su un caso che dovrebbe coinvolgerli nella responsabilità di giudici, premettendo che non hanno letto le carte. Ma se non si sono lette le carte non si può nemmeno prendere parte a una votazione di questo tipo. Ma stiamo scherzando? È una responsabilità di una tale importanza che non assolverla con cura dovrebbe comportare l'uscita dall'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASTELLI (*LNP*). Allora non dovete votare neanche voi!

SANNA (*PD*). Ricordiamo all'Aula di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un caso in cui il diffamato è un nostro collega, il senatore Ulisse Di Giacomo; il presunto diffamatore è un nostro collega, il senatore Ciarrapico. Cosa ha detto il senatore Ciarrapico di diffamante? Ha scritto degli articoli: quello di cui parliamo si intitola «Uno sciacallo frettoloso». Sarebbe il titolo attribuito al senatore Di Giacomo. Al quale, oltre ad essere mossa l'accusa di essere un bugiardo, abituato alla menzogna, si rivolgevano alcune considerazioni attinenti al suo matrimonio. È una questione che può essere coperta dal mandato parlamentare? Io credo di no.

PASSONI (*PD*). Vergogna!

SANNA (*PD*). Abbiamo letto bene quell'articolo. Vi abbiamo letto anche delle minacce. Ciarrapico scrive che il senatore Di Giacomo potrebbe avere serie ripercussioni personali e aggiunge: «potresti farti male, e prima o poi male ti farai».

Allora, onorevoli colleghi, decidiamoci: se possiamo dire tutto quello che vogliamo, siamo nella concezione dell'articolo 68 della Costituzione che copre espressioni come «sciacallo frettoloso», «ti farai male», «cerco tua moglie» e così via. Per non arrivare a tanto avevamo suggerito ai colleghi che più avevano rapporti con coloro che si fronteggiano in questo procedimento (ricordo che la diffamazione è stata provocata da una querela del senatore Ulisse Di Giacomo) di procedere ad un giurì d'onore. Oppure siamo in un Parlamento in cui la parola «onore» non si può più pronunciare? Forse siamo tutti disonorati per definizione e, quindi, anche le nostre «azzuffatine» devono essere risolte davanti a giudici ai quali non permettiamo di giudicare perché – concedendo l'insindacabilità – togliamo di mezzo la giurisdizione.

Allora, facciamo le persone serie, leggiamo la documentazione e valutiamo in coscienza se un caso di questo tipo possa essere protetto dall'articolo 68 della Costituzione. In coscienza noi rispondiamo assolutamente no. (*Applausi dal Gruppo PD*).

IZZO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*PdL*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. Per la verità, è stata fatta una riflessione al riguardo perché sul problema specifico vi è stata una contrapposizione tra due colleghi dello stesso partito. Abbiamo però superato questo aspetto e abbiamo guardato più nel profondo e nella corretta applicazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, la quale ha definito effettivamente applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare. Quindi, avendo recepito questo principio, abbiamo votato contro la relazione della senatrice Leddi e sin da ora annunciamo che voteremo a favore della dichiarazione di insindacabilità.

Concludo il mio intervento sottolineando un ultimo aspetto: come Popolo della Libertà siamo perfettamente d'accordo con le considerazioni poc'anzi espresse dai senatori Peterlini e Li Gotti. Uniamoci, dunque, per riflettere sulla rivisitazione dell'articolo 68 della Costituzione; diamoci una «camicia» precisa per evitare che si possa determinare ogni volta se il caso rientri o no nell'articolo 68 e successivamente ritrovarci con sentenze della Corte costituzionale che ci danno torto. Dunque, mettiamoci realmente intorno a un tavolo e ragioniamo al riguardo: abbiamo il tempo e ne abbiamo anche la volontà.

Noi, come Popolo della Libertà, siamo assolutamente aperti a ragionare sulla rivisitazione dell'articolo 68 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Ciarrapico.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta ad una interrogazione, la 3-02593, che ho presentato al Ministro del lavoro in relazione alla Medtronic Invatec, un'azienda del bresciano dove si rischia il blocco della produzione con il conseguente licenziamento di 300 dipendenti, quasi tutte donne, e spesso anche capofamiglia. Questo, per la decisione della società americana Medtronic di portare la produzione fuori dall'Italia e di mantenere invece lì un centro di eccellenza e di ricerca.

Dal momento che stiamo parlando di un'attività di eccellenza per il bresciano e per il nostro Paese nel settore biomedicale, sollecito la risposta da parte del Ministro del lavoro.

PRESIDENTE. La Presidenza se ne farà carico sicuramente, senatrice.

ARMATO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (*PD*). Signora Presidente, intervengo ancora una volta per sottoporre all'attenzione di questa Assemblea la grave questione del legame tra politica e criminalità organizzata, che abbiamo più volte affrontato in Commissione antimafia e anche attraverso atti di sindacato ispettivo. In particolare, vorrei sollecitare la risposta del Governo alla mia ultima interrogazione, la 4-06529, che denuncia il presunto legame tra camorra e politica nel Comune di Quarto, e sottolinea la necessità che venga inviata al più presto una commissione d'accesso per verificare la fondatezza o meno del rischio di collusione nell'amministrazione locale.

Soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti, denunciati quotidianamente anche dalla stampa, e relativi agli sviluppi delle indagini della DIA di Napoli, che conduce da anni l'inchiesta denominata «Quarto *connection*», che ha portato ad arresti e ad indagini su molte persone, sollecito una risposta e soprattutto un intervento chiaro del Governo.

Sugli avvenimenti di Quarto abbiamo già presentato quattro interrogazioni lo scorso anno, tutte senza risposta, evidenziando come le indagini degli inquirenti abbiano disvelato la potente e ramificata organizzazione del *clan* Polverino ed il chiaro pericolo del legame tra la politica, il Comune, e la camorra.

Allora, signora Presidente, le chiedo di sollecitare il Governo perché può immaginare come per i tanti cittadini onesti di questo Comune sia davvero inquietante non avere una verità. (*Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia*).

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Armato, per questa sua segnalazione. La Presidenza si farà carico di sollecitare una risposta a queste interrogazioni.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, anch'io sollecito la risposta ad alcune interrogazioni parlamentari; in particolare, alla 3-02622, che riguarda le manipolazioni di borsa all'interno dei mercati.

Ci sono taluni strumenti che, tramite impulsi ad alta frequenza, trasmettono degli ordini, che si concretizzano uno ogni 20 secondi, e manipolano il corretto andamento dei mercati. Vorrei ricordare che queste sono macchinette inventate, come sempre, da Goldman Sachs, quella banca che ad ogni commesso dava 700.000 dollari e che ai dirigenti ne dava 300-400 milioni.

Qualche giorno fa l'AIAF, associazione italiana degli analisti finanziari, durante un convegno ha posto l'accento su queste macchinette che arrivano a manipolare i mercati. Il problema è che c'è il dominio della finanza sull'economia e questi sono i dati: 836.000 miliardi di dollari (finanza) contro 58.000 del PIL dell'economia del mondo. Ciò significa che sugli scaffali dell'alta finanza, tramite gli strumenti derivati, pari a 700.000 miliardi di dollari, si possono conseguire profitti enormi.

Tra l'altro, il Dipartimento di giustizia americano sta indagando su un tracollo di borsa (il 6 per cento in un giorno) riconducibile a queste macchinette.

Quindi, signora Presidente, sollecito ancora una volta l'attenzione dei colleghi e del Governo su questo tema, non possiamo restare silenti.

Ricordo, inoltre, che sono state anche presentate qui in Senato proposte sulla «Tobin tax»: ho appreso che al riguardo è in discussione nell'altro ramo del Parlamento una proposta presentata dall'onorevole Bersani e da altri deputati. Non possiamo lasciare nelle mani di finanziari spregiudicati i destini del mondo: la politica deve battere un colpo. Io lo faccio tutti i giorni e mi auguro che anche i colleghi possano condividere questa denuncia.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, la Presidenza ha preso nota dell'interrogazione a cui lei si riferisce e si adopererà per sollecitare la risposta del Governo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,47*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (3075)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO 13.0.1/2 E SEGUENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13, PRECEDENTE-
MENTE ACCANTONATI

13.0.1/2

MURA

Decaduto

All'emendamento 13.0.1, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

13.0.1/3

MURA

Decaduto

All'emendamento 13.0.1, sopprimere il comma 6.

13.0.1/250

BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA

Decaduto

All'emendamento 13.0.1, capoverso «Art. 281-decies», sopprimere il comma 6.

13.0.1

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per l'accelerazione della fase decisoria del processo civile)

1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decise*".

2. Dopo il capo III-*ter* del libro II del titolo I del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Capo III-*quater*.

DELLA SENTENZA IN FORMA ORALE

Art. 281-*decies*. - (*Pronuncia orale della decisione*). - Se non decide a norma degli articoli 275, 281-*quinquies* o 281-*sexies*, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza in forma orale.

All'udienza prevista dal primo comma il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ed illustrando oralmente alle parti le ragioni della decisione. Nel verbale viene dato atto, sommariamente, dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia, la redazione della sentenza in forma scritta, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, numero 4), che il giudice deposita nei suc-

cessivi trenta giorni. Del deposito è data immediata comunicazione alle parti costituite.

Dal momento del deposito della sentenza in forma scritta la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma".

3. All'articolo 282 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Nel caso previsto dall'articolo 281-*decise*, la sentenza è provvisoriamente"».

13.0.300/1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Decaduto

All'emendamento 13.0.300, al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

13.0.300/3

MAZZATORTA, DIVINA, MURA

Decaduto

All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera a).

13.0.300/4

MAZZATORTA, DIVINA, MURA

Decaduto

All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera b).

13.0.300/5

MAZZATORTA, DIVINA, MURA

Decaduto

All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera c).

13.0.300/2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA

Decaduto

All'emendamento 13.0.300, al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).

13.0.300/6

MAZZATORTA, DIVINA, MURA

Decaduto

All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera d).

13.0.300/7

MAZZATORTA, DIVINA, MURA

Decaduto

All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera e).

13.0.300/8

MAZZATORTA, DIVINA, MURA

Decaduto

All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera f).

13.0.300

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: "titolo I", sono aggiunte le seguenti: "ovvero II,";

b) all'articolo 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto";

c) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile";

d) all'articolo 34, comma 32, la lettera c) è soppressa e la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'articolo 44, i commi da 3 a 9 sono abrogati";

e) all'articolo 34, comma 36, la lettera c) è soppressa e la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) all'articolo 55-*quinquies*, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati";

f) all'articolo 34, comma 40, le parole: "Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Avverso l'ingiunzione prevista dall'articolo 2"».

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 15.

(*Proroga dei magistrati onorari*)

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

EMENDAMENTI

15.1

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2012» con le seguenti: «non oltre il 30 giugno 2012».

15.2

COSTA

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, vengono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

2-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, sostituire le parole: "4.700 posti" con le seguenti: "3.200 posti."».

15.3

POLI BORTONE, CENTARO (*)

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 15.6, 15.7 e 15.0.5, nell'odg G15.1000

Al comma 2 sopprimere le parole: «nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita

un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.4

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Improcedibile

Al comma 2, soprimere le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012».

15.5

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2012» con le seguenti: «non oltre il 30 giugno 2012».

15.6

SERRA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 15.3, 15.7 e 15.0.5, nell'odg G15.1000

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3.200 posti. La pianta organica degli uffici del giudice di pace è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative e contabili».

15.7

POLI BORTONE, CENTARO (*)

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 15.3, 15.6 e 15.0.5, nell'odg G15.1000*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 sostituire le parole: "4.700 posti" con le seguenti: "3.200 posti";

b) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa dalla legge n. 10 del 2011, i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis, vengono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età".».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.9

SERRA

Ritirato*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alla legge n. 374 del 21 novembre 1991 e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "4.700 posti" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 posti";

2. al comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente: "2-*quinquies*. L'incarico dei giudici di pace in servizio alla data del 1° dicembre 2011 è rinnovabile, alla scadenza, per ulteriori periodi di 4 anni sino al raggiungimento di 75 anni di età, previa verifica di idoneità ai sensi del comma 2-bis. Nelle more del giudizio di idoneità il giudice è prorogato nelle funzioni"».

15.10

SERRA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-quinquies. Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i giudici di pace in servizio che hanno ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis del presente articolo sono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.1

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Nomina elettiva dei giudici di pace)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è prevista la nomina elettiva dei giudici di pace con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace siano eletti, nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello, a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto;

b) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero dei giudici di pace da eleggere sia pari alla dotazione organica prevista dalla legge;

c) prevedere che i candidati abbiano un'età non inferiore ai cinquanta anni e non superiore ai sessantacinque anni, ed essere in possesso degli altri requisiti dall'articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374;

d) prevedere che la dichiarazione di presentazione delle candidature sia effettuata presso l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello nel cui distretto si dichiara di volere esercitare le funzioni e che si possa presentare la candidatura in non più di un distretto e per non più di una funzione;

e) prevedere che l'ufficio elettorale, costituito presso ciascuna corte di appello, verifichi i requisiti di eleggibilità dei candidati;

f) prevedere che la votazione avvenga su una unica scheda recante, entro appositi rettangoli, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché la qualifica dei candidati e che l'elettore esprima il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente l'indicazione del candidato;

g) prevedere che abbiano diritto di voto i cittadini italiani che abbiano superato il diciottesimo anno di età;

h) prevedere che risultino eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti;

i) prevedere che l'ufficio elettorale costituito presso ciascuna corte di appello proceda alla proclamazione degli eletti, previa verifica dei loro poteri, adottando i provvedimenti di decadenza per l'ipotesi di insussistenza dei requisiti di eleggibilità e che avverso le decisioni rese sia proponibile ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria;

l) prevedere che, in ipotesi di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del magistrato eletto, il Consiglio superiore della magistratura deliberi la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista nel relativo distretto;

m) prevedere che la carica elettiva abbia una durata di cinque anni;

n) prevedere che le elezioni si tengano contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, salva la indizione di elezioni autonome, per l'ipotesi di diversa scadenza dei rispettivi mandati degli eletti;

o) prevedere che i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge continuino a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza e siano prorogati sino all'avvenuta proclamazione degli eletti nel relativo distretto di appartenenza».

15.0.5

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 15.3, 15.6 e 15.7, nell'odg G15.1000

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano straordinario in materia di riforma organica e riorganizzazione della magistratura onoraria)

1. Al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli uffici del giudice di pace e per accentuare la professionalità del magistrato onorario chiamato a concorrere alla attività degli organi giudiziari e giurisdizionali, il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 marzo 2012, un piano straordinario per la riforma organica e la riorganizzazione della magistratura onoraria nel rispetto dei seguenti principi:

a) creazione di uno *status* unitario dei magistrati onorari accennandone la professionalità mediante un sistema di selezione e aggiornamento professionale permanente, unito ad un rigoroso sistema di valutazione della attività svolta, alla previsione di limiti alla rinnovabilità dell'incarico, alla introduzione di un sistema complesso di incompatibilità e ad una valutazione quadriennale che può concludersi ogni volta con l'esonero del magistrato onorario che abbia tenuto un comportamento o svolto la sua attività in modo non adeguato, oltre che alla compiuta individuazione dei procedimenti che possono essere svolti dalla magistratura onoraria e delle attività processuali e di indagine che il procuratore della Repubblica può delegare ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

b) definizione di un sistema disciplinare completo che sia in grado da un lato di individuare le ipotesi di illecito disciplinare, le sanzioni applicabili ed il procedimento di accertamento della responsabilità e di adozione dei relativi procedimenti, e dall'altro di assicurare la reale partecipazione dell'incolpato ed il diritto di difesa;

c) individuazione di una organizzazione in grado di aggredire l'arretrato formatosi negli uffici giudiziari sia nel settore civile che in quello penale, utilizzando nella definizione di tale contenzioso anche la magistratura onoraria sulla base di progetti di definizione che tengano conto anche della tipologia di contenzioso cui gli stessi possono essere addetti, introducendo li nella organizzazione delle sezioni e coinvolgendoli nelle riunioni di coordinamento e di verifica degli orientamenti giurisprudenziali cui attendono i presidenti di sezione negli uffici giudicanti ed i procuratori aggiunti in quelli requirenti;

d) prevedere che a coloro i quali abbiano in corso un incarico in qualità di giudici di pace l'incarico venga trasformato in quello di magi-

strato onorario con durata quadriennale e che detto incarico possa essere rinnovato con cadenza quadriennale previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura fino al raggiungimento: dell'età di sessantacinque anni, se di età inferiore ai sessanta anni all'atto dell'entrata in vigore della riforma; di settanta anni, se di età inferiore ai sessantotto anni, e di settantacinque anni, se di età superiore ai sessantotto anni;

e) prevedere che i magistrati onorari, che in precedenza abbiano svolto le funzioni di giudice di pace, non possano svolgere, per più di otto anni dalla entrata in vigore della riforma, la medesima funzione tabellare nel medesimo ufficio;

f) prevedere per i giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari in servizio, anche in considerazione del differente status pregresso, la possibilità di fruire di altri due rinnovi quadriennali, sempre previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura sulla base di concreti riscontri di professionalità;

g) prevedere al fine di assicurare la protrazione degli incarichi ai soggetti già investiti di funzioni onorarie la sottoposizione di tutti ad una verifica straordinaria di professionalità da attuarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, avvalendosi delle specifiche sezioni dei consigli giudiziari».

15.0.4

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Improvvisa ed urgente necessità di sostituzione di magistrati mancanti)

1. Qualora sorga l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i Presidenti delle Corti di Appello, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle norme vigenti in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto».

ORDINE DEL GIORNO

G15.1000 (già emm. 15.3, 15.6, 15.7 e 15.0.5)

CENTARO, SERRA, DELLA MONICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'Atto Senato n. 3075,

considerato il contenuto normativo degli emendamenti 15.3, 15.6, 15.7 e 15.0.5,

impegna il Governo a valutare la possibilità di accelerare la riforma organica della magistratura onoraria.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 16.

(Modifiche alla disciplina delle società di capitali)

1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».

2. All'articolo 6, comma 4-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».

EMENDAMENTI

16.1

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il sindaco o il collegio sindacale";

b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati";

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:

"art. 2477 (*sindaco, collegio sindacale, e revisione legale dei conti*). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, la nomina di un sindaco, del collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del sindaco o del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società di azioni.

La nomina del sindaco o del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*. L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera *c)* del comma 3, viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3 non si applicano le disposizioni in tema di società per azioni. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se la società supera i limiti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2397 del codice civile. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati ai commi 2 e 3 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco o del collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del codice civile deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina

del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato";

d) al comma 14 le parole: "patrimonio netto" sono sostituite dalle seguenti: "totale attivo" e la parola: "o" è sostituita con la seguente: "e"».

16.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

V. testo 2

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

16.2 (testo 2)

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, CENTARO

Approvato

Al comma 1 sopprimere la lettera a) e conseguentemente sopprimere il comma 2.

16.3

PICHETTO FRATIN

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco", e dopo la parola: "finanze,", sono inserite le seguenti parole", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.4

BERSELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco" e dopo la parola "fi-

nanze," sono inserite le seguenti parole ", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco" e dopo la parola "finanze," sono inserite le seguenti parole: ", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.6

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco" e dopo la parola "finanze," sono inserite le seguenti parole: ", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.7

D'ALIA, SERRA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato il collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco" e dopo la parola "finanze," sono inserite le seguenti parole: ", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.8

CENTARO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 9, primo periodo, le parole: "che non abbiano nominato collegio sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "che non siano obbligate a nominare il collegio sindacale o il sindaco" e dopo la parola "finanze,", sono inserite le seguenti parole: ", acquisito il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità,"».

16.200

D'ALIA, SERRA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

'Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato' "».

16.14

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13.«L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:*

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non prov-

vede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"».

16.15

BERSELLI

Decaduto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. «L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera *c)* ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a)* è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b)* controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c)* per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera *c)* del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato"».

16.16

PICHETTO FRATIN

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera *c)* ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a)* è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b)* controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c)* per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera *c)* del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".».

16.17

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13."L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".».

16.18

CENTARO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13."L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"Art. 2477. - (*Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti*). – L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".».

16.9

BERSELLI

Decaduto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Il comma 14 è soppresso».

16.10

PICHELTO FRATIN

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è soppresso il comma 14».

16.11

CENTARO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è soppresso il comma 14».

16.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è soppresso il comma 14».

16.13

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è soppresso il comma 14».

16.201

D'ALIA, SERRA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il comma 14 è soppresso.

16.1000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2447 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In alternativa a quanto previsto dal primo comma, l'assemblea può deliberare un aumento di capitale in misura tale che, al netto della ridu-

zione immediatamente successiva per coprire le perdite, il capitale risulti superiore al minimo di legge"».

16.19

PICHETTO FRATIN

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.20

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.21

CENTARO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.22

D'ALIA, SERRA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.23

BERSELLI

Decaduto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

16.24

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i commi 5-bis, 24-bis, 24-ter e 24-quater sono soppressi».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 16****16.0.2**

PASTORE, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e
del Tribunale superiore delle acque pubbliche)*

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono abrogati il titolo IV del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: con la stessa decorrenza sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali dell'acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel

capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

5. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, si intende modificata di conseguenza.

6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati ai commi da 2 a 4. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie indicate al comma 2, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui al comma 3, e, in grado di appello, al comma 2, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

12. Nei soli casi di cui al comma 11 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura. Civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale ordinario, e nelle materie di cui al comma 3, il tribunale amministrativo regionale».

16.0.3

PASTORE, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

16.0.4

PASTORE, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Proposta di devoluzione al notaio del compito di valutare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per il compimento di atti da parte degli incapaci ovvero in materia di beni ereditari)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"Art. 29-bis. - Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione al Pubblico Ministero, nonché ai seguenti soggetti:

a) al Giudice Tutelare, al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto"».

16.0.5

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, le parole: "125 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "638 del codice di procedura civile e gli atti ritenuti essenziali del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2."».

16.0.6

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro dieci giorni il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nell'ufficio, provvede ai sensi degli articoli 640, primo e secondo comma, e 641 del codice di procedura civile, ma non può autorizzare la esecuzione provvisoria del decreto di accoglimento. Il decreto di accoglimento o di rigetto è comunicato dalla cancelleria della corte di appello al ricorrente e all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione la parte interessata può notificare alla controparte l'opposizione al decreto, che la corte di appello non può trattare prima che siano trascorsi almeno quindici giorni dalla notifica dell'opposizione. La corte di appello provvede con il rito sommario di cognizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150."».

16.0.7

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Sull'opposizione la corte decide entro quattro mesi con ordinanza immediatamente esecutiva, impugnabile per cassazione. Con la stessa ordinanza liquida, su richiesta di parte, il danno cagionato dalla eventuale tardiva decisione della procedura prevista dalla presente legge, in misura

pari al triplo degli interessi legali di mora, salva la prova del maggior danno."».

16.0.8

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. L'articolo 5, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Comunicazioni*). - 1. Una volta divenuto definitivo, il provvedimento di accoglimento della domanda per una somma capitale non inferiore a cinquemila euro è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento".».

16.0.200

PASTORE

Improponibile

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il n. 12) del primo comma dell'articolo 1350 è aggiunto il seguente:

"12-bis) i contratti con cui le parti fissano tra loro un'incerta situazione giuridica preesistente, determinando l'esistenza o l'inesistenza, l'intervenuto acquisto anche per usucapione, il contenuto e i limiti della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili".

b) dopo il n. 13) dell'articolo 2643 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*) i contratti con cui le parti fissano tra loro una incerta situazione giuridica preesistente, determinando l'esistenza o l'inesistenza, l'intervenuto acquisto anche per usucapione, il contenuto e i limiti di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti".

c) dopo l'articolo 1159-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1159-*ter.* - (*Riconoscimento dell'usucapione*). - L'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili effettuato ai sensi degli articoli 1158 e seguenti può formare oggetto di riconoscimento".

Art. 1159-*quater.* - (*Atto di riconoscimento*). - Il riconoscimento dell'usucapione è effettuato mediante atto pubblico unilaterale contenente l'indicazione specifica dei documenti e delle dichiarazioni rese da terzi dinanzi al notaio rogante utili a comprovare il possesso.

L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di novanta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 1159-*sexies*.

Art. 1159-*quinquies.* - (*Pubblicità dell'atto di riconoscimento*). - L'atto di riconoscimento deve essere reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del Comune in cui sono situati i beni immobili per i quali viene effettuato il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo del Tribunale. Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui all'articolo 1159-*sexies*.

L'atto di riconoscimento deve essere altresì notificato, ove ciò sia possibile, agli intestatari catastali ed a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di riconoscimento, nonché a coloro che, nel ventennio antecedente alla stipulazione dell'atto, abbiano trascritto o rinnovato la trascrizione di domanda giudiziale non cancellata contro l'autore del riconoscimento o i suoi danti causa diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.

L'atto di riconoscimento deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2651. Nella nota di trascrizione va fatta menzione, a norma dell'articolo 2659 secondo comma, della proponibilità dell'opposizione di cui all'art. 1159-*sexies*, quale condizione al cui mancato avveramento è subordinato il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1159-*septies*.

Art. 1159-*sexies.* - (*Opposizione*). - Contro l'atto di riconoscimento è ammessa opposizione, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche di cui all'articolo 1159-*quinquies*, secondo comma, ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione di cui all'articolo 1159-*quinquies*, primo comma.

L'opposizione va proposta davanti al Tribunale del luogo in cui è situato il bene immobile e deve essere notificata anche al notaio rogante per gli effetti di cui all'articolo 1159-*septies*.

Art. 1159-*septies*. - (*Riconoscimento del diritto*). – Se l'opposizione non è proposta nel termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine dell'ultima affissione o, ove successiva, dalla data di perfezionamento dell'ultima notifica di cui all'articolo 1159-*quinquies*, secondo comma, il notaio certifica la mancata proposizione dell'opposizione e richiede a norma dell'articolo 2668, terzo comma, la cancellazione della menzione di cui all'articolo 1159-*quinquies*, terzo comma.

Ferma restando la possibilità di disporre del bene anche in difetto di atto o pronuncia giudiziale che accerti l'intervenuta usucapione, una volta decorso il termine di cui all'articolo 1159-*sexies*, senza che sia stata proposta opposizione, a chi acquista in buona fede da colui che ha ottenuto il riconoscimento o dai suoi eredi si applicano gli articoli 1159 e 1159-*bis*».

16.0.201

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Ritirato

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), è soppresso il capoverso 2);
- b) è soppressa la lettera e);
- c) alla lettera f), sono soppresse le parole: "nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie";
- d) è soppressa la lettera p);
- e) alla lettera s), capoverso 6-*bis*, è soppressa la lettera b)».

Conseguentemente: all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 6 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 14 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Per le attività svolte negli anni 2012, 2013 e 2014 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38».

16.0.202

MURA, MARAVENTANO

Improponibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Nell'articolo 17, comma 30-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'espressione: "sentenza anche non definitiva" deve essere interpretata nel senso di: "sentenza di merito anche non definitiva"».

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO**17.1**

CARUSO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo a» con le parole: «novanta giorni dopo».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 3075. Em. 15.1, Divina e altri	235	233	001	027	205	117	RESP.
002	Nom.	DDL n. 3075. Em. 15.5, Divina e altri	240	238	001	028	209	120	RESP.
003	Nom.	DDL n. 3075. Em. 15.0.1, Divina e altri	252	251	000	024	227	126	RESP.
004	Nom.	DDL n. 3075. Em. 16.1, Divina e altri	257	256	004	029	223	129	RESP.
005	Nom.	DDL n. 3075. Em. 16.2 (testo 2), Della Monica e altri	265	263	001	261	001	132	APPR.
006	Nom.	Doc. IV-ter, n. 20. Proposta della Giunta favorevole al riconoscimento della insindacabilità	248	247	000	241	006	124	APPR.
007	Nom.	Doc. IV-ter, n. 21. Proposta della Giunta favorevole al riconoscimento della insindacabilità	249	246	007	143	096	124	APPR.
008	Nom.	Doc. IV-ter, n. 22. Proposta della Giunta favorevole al riconoscimento della insindacabilità	257	256	021	141	094	129	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0667 del 01/02/2012 Pagina 1

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
ADAMO MARILENA	C	C	C	C	F	F	C	C
ADERENTI IRENE	F	F	F	F	F	F	F	F
ADRAGNA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI MAURO	C	C	C	C	F	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	C	C	F	F		F
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	F	F	F	F
ALLEGRI LAURA	C	C	C	C	F	F	F	F
AMATI SILVANA	M	M	M	M	M	M	M	M
AMATO PAOLO	C	C	C	C	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO								
ANDRIA ALFONSO	M	M	M	M	M	M	M	M
ANTEZZA MARIA	C	C	C	C	F	F	C	C
ARMATO TERESA	C	C	C	C	F	F	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	F	F	F	F
ASTORE GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F	F	
AUGELLO ANDREA	F	C	C	C	F		F	
AZZOLLINI ANTONIO		C	C	C	F		F	F
BAIO EMANUELA		C	C	C	F	F	F	A
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO					A	F	A	A
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	F	F	F	F
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C	C	F	F	C	C
BARELLI PAOLO				C	F			
BASSOLI FIORENZA	C	C	C	C	F	F	C	C
BASTICO MARIANGELA	C	C	C	C	F	F	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C		F		F	F
BELISARIO FELICE	M	M	M	M	M	M	C	C
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	F	F	F	F
BERSELLI FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	F	F	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	F			F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	F	F	F	F
BIANCHI DORINA	C	C	C	C	F		F	F
BIANCO ENZO	C	C		C	F	F	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	F	F	F	F
BIONDELLI FRANCA	C	C	C	C	F	F	C	C
BLAZINA TAMARA	C	C	C	C	F	C	C	C
BODEGA LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F
BOLDI ROSSANA	F	F	F	F	F	F	F	F
BONDI SANDRO	C	C	C	C	F	F	F	A
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	F	F	F	F
BONINO EMMA					(*)	(*)	(*)	(*)
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	F		F	F
BOSCETTO GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M

(*) La senatrice Bonino è in missione, dalle ore 11, per attività di rappresentanza del Senato, e non dunque assente come figura dal prospetto della votazione.

Seduta N. 0667 del 01/02/2012 Pagina 2

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
BOSONE DANIELE	C	C	C	C	F	F	F	C
BRICOLO FEDERICO	F	F	F	F	F	F	F	F
BRUNO FRANCO	C	C	C	C	F	F	F	A
BUBBICO FILIPPO	C	C	C	C	F	F	C	C
BUGNANO PATRIZIA	C	C	C	C	F	C	C	C
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	C	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	M	M	M	M	M	M	M	M
CABRAS ANTONELLO	M	M	M	M	M	M	M	M
CAFORIO GIUSEPPE		C	C	C	F	C	C	C
CAGNIN LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F
CALABRO' RAFFAELE	C		C	C	F	F		
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	F	F	F	F
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	A	F	F	F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C		F	F	
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	A	F	F	F	F
CARLINO GIULIANA	C	C	C	C	F	C	C	C
CARLONI ANNA MARIA	C		C	C	F	F	C	C
CAROFI GLIO GIOVANNI	C	C	C	C	F	F	C	C
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO	A	A	C	C	F	F	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN								
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	F	F	F	F
CASSON FELICE	C	C	C	C	F	F	C	C
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	C	C	C	C	F	F	F	F
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	F	F	F	F
CECCANTI STEFANO	C	C	C	C	F	F		C
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	F	F	F	F
CERUTI MAURO								
CHIAROMONTE FRANCA	C	C	C	C	F	F	A	F
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P	C
CHIURAZZI CARLO	C	C	C	C	F	F	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	F	F	F	F
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	F	F	F	F
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	F	F	F	F	F	F	F
CONTI RICCARDO		C	C	C	F			F
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	F	F	F	A
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	F	F	F	F
COSENTINO LIONELLO				C	F	F	C	C

Seduta N. 0667 del 01/02/2012 Pagina 3

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	F	F	F	F
CRISAFULLI VLADIMIRO								C
CURSI CESARE	C	C	C	C	F	F	F	F
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	F	F	F	F
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	F	F	F	F
D'ALIA GIANPIERO								
D'AMBROSIO GERARDO								
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	C	C	F		F	F
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	F	F
DE ANGELIS CANDIDO	C		C	C	F	F		A
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	F	F	F	F
DE FEO DIANA	C	C	C	C		F	F	F
DE GREGORIO SERGIO	C	C	C	C		F	F	F
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	F		A	A
DE LUCA VINCENZO	C	C	C	C	F	F	C	
DE SENA LUIGI	C	C	C	C	F	F	C	C
DE TONI GIANPIERO	C	C	C	C	F	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO								
DEL VECCHIO MAURO	C	C	C	C	F	F	C	C
DELLA MONICA SILVIA	C	C	C	C	F	F	C	C
DELLA SETA ROBERTO	C	C	C		F	F	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	F	F	F	
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	F	F	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO								
DI NARDO ANIELLO	C	C	C	C			C	C
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	F	F	F		F
DIGILIO EGIDIO				C	F	F		A
DINI LAMBERTO	C	C	C	C	F			F
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F
DONAGGIO CECILIA	C	C	C	C	F	F	C	
D'UBALDO LUCIO	C	C	C	C	F	F		
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C		F	F	R	F
FANTETTI RAFFAELE	C	C	C	C	F	F	F	F
FASANO VINCENZO					F	F	F	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	F	F	C	C
FERRANTE FRANCESCO	C	C	C	C	F	F	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	F	F	F	F
FILIPPI ALBERTO		F	F	F	F	F	F	F
FILIPPI MARCO		C	C	C	F	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA				C				
FIORONI ANNA RITA	C	C	C	C	F	F	C	
FIRREDELLO GIUSEPPE	C		C	C	F	F	F	F
FISTAROL MAURIZIO	R	R	C	C	F	F		F

Seduta N. 0667 del 01/02/2012 Pagina 5

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
LI GOTTI LUIGI	C	C	C	C	F		C	C
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	F	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	C	C	F	F	C	C
LONGO PIERO	M	M	M	M	M	M	M	M
LUMIA GIUSEPPE		C	C	C	F	F	C	C
LUSI LUIGI								
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	C	F	F	C	C
MALAN LUCIO	C	C	C	C	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO				C	R	F	F	F
MANTOVANI MARIO								
MARAVENTANO ANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCENARO PIETRO		C	C	C	F	F	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	F	F	C	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	C	C	C	F	F	C	C
MARINI FRANCO			C		F	F		
MARINO IGNAZIO ROBERTO	C	C	C	C	F	F	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	F	F	F	A
MARITATI ALBERTO	C		C	C	F	F	C	C
MASCITELLI ALFONSO	C	C	C	C	F	F	C	C
MATTEOLI ALTERO	C	C	C		F		F	F
MAURO ROSA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	F	F	C	F
MAZZATORTA SANDRO	F	F	F	F	F	F	F	F
MAZZUCONI DANIELA	C	C	C	C	F	F	C	C
MENARDI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	F	R	C
MERCATALI VIDMER	C			C	F	F	C	C
MESSINA ALFREDO								F
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	F	F	C	C
MILANA RICCARDO	C	C	C	C	F	F	F	A
MOLINARI CLAUDIO								
MONACO FRANCESCO	C	C	C	C	F	F	C	C
MONGIELLO COLOMBA	C	C	C	C	F	F	C	C
MONTANI ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTI CESARINO	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	C	C	C	C	F	F		
MORRA CARMELO	C		C	C	F	F	F	F
MORRI FABRIZIO	C	C	C	C	F		C	C
MUGNAI FRANCO						F	F	F
MURA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSI ADRIANO	C	C	C	C	F	F	C	C
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	F	F	F	A
NANIA DOMENICO								
NEGRI MAGDA	C	C	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0667 del 01/02/2012 Pagina 6

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
NEROZZI PAOLO	C	C	C		F	F	C	C
NESPOLI VINCENZO	F	F	C	C	F	F	F	F
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	F	F	F	F
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	F	F	F	F
ORSI FRANCO	C	C	C	C	F		A	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	C	C	F	F	F	
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	F	C	C	F	F	F	A
PAPANIA ANTONINO	C	C	C		F	F	C	C
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	F	F	F	F
PARDI FRANCESCO		C	C	C	F	F	C	C
PASSONI ACHILLE	C	C	C	C	F	F	C	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	F	F		C
PEDICA STEFANO								
PEGORER CARLO	C	C	C	C	F	F	C	C
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	C	C	C	C	F	F	C	C
PERTOLDI FLAVIO	C	C	C	C	F	F	C	C
PETERLINI OSKAR	C	C	C	C	F	F	F	F
PICCONI LORENZO	C	C	C	C	F	F	F	F
PICCONI FILIPPO								
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	F	F	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	F	F	C	C
PININFARINA SERGIO								
PINOTTI ROBERTA								
PINZGER MANFRED	C	C	C	C	F	F	F	F
PISANU BEPPE				C	F		F	
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	F	F		F
PISTORIO GIOVANNI								
PITTONI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F
POLI BORTONE ADRIANA	C	C	C	C	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
PORETTI DONATELLA	C	C	C	C	F	F	C	C
POSSA GUIDO		C	C	C	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	C	C	C	F	F	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO				C	F	F	F	F
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	F	F	F	F
RANAZZO NINO	C	C	C		F	F	C	C
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	F	F	C	C
RIZZI FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	F	F	F	F
ROILO GIORGIO	C	C	C	C	F	F	C	C
ROSSI NICOLA	C	C	C	C	C	F	F	
ROSSI PAOLO	C	C	C	C	F	F	C	A
RUSCONI ANTONIO	C	C	C	C	F	F	C	C

Seduta N. 0667 del 01/02/2012 Pagina 8

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
VICARI SIMONA	C	C	C	C	F	F		F
VICECONTE GUIDO	C	C			F		F	F
VIESPOLI PASQUALE			C	C	F	F	F	F
VILLARI RICCARDO							F	F
VIMERCATI LUIGI	C	C	C	C	F	F	C	C
VITA VINCENZO MARIA	C	C	C	C	F	F	C	C
VITALI WALTER	C	C	C	C	F	F	C	C
VIZZINI CARLO	C	C		C	F	F	F	F
ZANDA LUIGI			C	C	F			
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	F		F	F
ZAVOLI SERGIO					F		C	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Andria, Belisario, Boschetto, Butti, Carrara, Chiti (*dalle ore 12.15*), Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Dell'Utri, Longo, Montani, Pera, Pontone e Sciascia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonino, dalle ore 11, per attività di rappresentanza del Senato; Mauro, Adragna, Amati, Cicolani, Franco Paolo, per attività di rappresentanza del Senato; Berselli, per attività della 2^a Commissione permanente; Cabras, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Amoruso, per partecipare ad una riunione internazionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Della Monica Silvia

Modifica della legge 24 marzo 2001 n. 89 sull'equa riparazione (3125)
(presentato in data 31/1/2012);

senatore Filippi Alberto

Norme sulle modalità di impiego dei rimborsi alle spese elettorali di cui alla legge 157 del 1999 da parte dei partiti politici (3126)
(presentato in data 31/1/2012);

senatore Lauro Raffaele

Personale militare, da porre in congedo anticipatamente al limite di età, da impiegare in servizi tecnico-logistici-amministrativi e di sicurezza, a protezione di soggetti istituzionali e privati (3127)
(presentato in data 31/1/2012).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la relazione per l'anno 2010 sullo stato dell'attività di riscossione al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta da Equitalia SpA.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente (*Doc. CCXIII, n. 4*).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettere in data 10 ottobre 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 33, comma 2,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i rapporti informativi in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria:

per l'anno 2007, i rapporti pervenuti in relazione all'attività svolta nella stagione venatoria 2007-2008 (*Doc. CXCIX*, n. 2);

per l'anno 2008, i rapporti pervenuti in relazione all'attività svolta nella stagione venatoria 2008-2009 (*Doc. CXCIX*, n. 3);

per l'anno 2009, i rapporti pervenuti in relazione all'attività svolta nella stagione venatoria 2009-2010 (*Doc. CXCIX*, n. 4);

per l'anno 2010, i rapporti pervenuti in relazione all'attività svolta nella stagione venatoria 2010-2011 (*Doc. CXCIX*, n. 5).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9^a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 12 gennaio 2012, ha inviato il testo di ventidue risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 12 al 15 dicembre 2011; è stata trasmessa altresì una dichiarazione scritta che ha raccolto le firme della maggioranza dei componenti del Parlamento europeo:

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (*Doc. XII*, n. 953). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (*Doc. XII*, n. 954). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (*Doc. XII*, n. 955). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (*Doc. XII*, n. 956). Il predetto documento è stato tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (*Doc. XII, n. 957*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (*Doc. XII, n. 958*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (*Doc. XII, n. 959*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (*Doc. XII, n. 960*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (*Doc. XII, n. 961*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico (*Doc. XII, n. 962*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria

dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (*Doc. XII, n. 963*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sull'impatto della crisi finanziaria nel settore della difesa negli Stati membri dell'UE (*Doc. XII, n. 964*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 4^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul prossimo vertice UE-Russia del 15 dicembre 2011 e sui risultati delle elezioni alla Duma del 4 dicembre 2011 (*Doc. XII, n. 965*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla revisione della politica europea di vicinato (*Doc. XII, n. 966*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future (*Doc. XII, n. 967*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (*Doc. XII, n. 968*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Siria (*Doc. XII, n. 969*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE (*Doc. XII, n. 970*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (*Doc. XII, n. 971*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (*Doc. XII, n. 972*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 12^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione delle donne in Afghanistan e in Pakistan (*Doc. XII, n. 973*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commis-

sione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla Tunisia: la vicenda di Zacharia Bouguira (*Doc. XII, n. 974*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una dichiarazione scritta a sostegno della Giornata internazionale delle ragazze (*Doc. XII, n. 975*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente.

Interpellanze

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 richiede la «laurea» quale titolo di studio che consente la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale;

la laurea *ex art. 28* altro non può che essere il diploma di laurea del precedente ordinamento, essendo questo il titolo che consente la partecipazione al concorso ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano svolto, per almeno 5 anni, servizi in posizioni funzionali (per l'accesso alle quali è richiesto specificatamente il diploma di laurea) ed essendo il possesso di tale titolo necessario per accedere ai corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione e di dottorato di ricerca, considerati ulteriori titoli di partecipazione al concorso per la dirigenza;

il diploma di laurea (DL) è stato equiparato ai fini concorsuali, ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, alla laurea specialistica (LS) del nuovo ordinamento e quindi alla laurea magistrale (LM) che ne ha preso il posto, lauree, queste ultime, che, a loro volta, per effetto della predetta equiparazione, sono divenute titoli riconosciuti per l'accesso alla qualifica dirigenziale;

la laurea triennale di cui al decreto ministeriale n. 509 del 99 non può ritenersi, pertanto, compresa tra i titoli che l'art. 28 richiede per la partecipazione ai concorsi per la dirigenza;

detta laurea, conosciuta come laurea breve, figura nei vari bandi tra i titoli ammessi per la partecipazione ai concorsi riguardanti la dirigenza pur essendo titolo di primo livello e per questo inferiore alla laurea specialistica, di secondo livello, e al diploma di laurea, essendo questo equiparato alla specialistica, mentre alla laurea triennale è equiparato (ai sensi della legge n. 240 del 2010) il semplice diploma universitario che laurea non è,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per far cessare la pubblicazione da parte delle varie amministrazioni dei bandi re-

lativi ai posti della dirigenza, nei quali la laurea triennale viene prevista, al pari della laurea specialistica, ovvero magistrale, e del diploma di laurea del precedente ordinamento, tra i titoli ammessi per la partecipazione ai concorsi relativi alla dirigenza;

se ritengano compatibile con il sistema di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e al decreto interministeriale 5 maggio 2004, relativo al diploma di laurea del precedente ordinamento e all'equiparazione dello stesso alla laurea specialistica, la circolare dipartimentale n. 4/05 nella quale si ammette che i possessori della laurea triennale possano partecipare ai concorsi per la dirigenza quando nel bando venga richiesto il solo diploma di laurea. E ciò come se fosse possibile la pubblicazione di bandi in cui si richiede, come unico titolo, quello che da oltre 10 anni non è più tale tanto da presupporre, ai fini concorsuali, l'equiparazione alla laurea specialistica, ora magistrale, che attualmente rappresenta il solo titolo con valore legale;

se intendano intervenire perché sia ritirato il bando dell'Agenzia delle dogane per la selezione di 69 dirigenti di seconda fascia, bando nel quale la laurea triennale compare al pari della laurea specialistica e del diploma di laurea (alla stessa equiparato) tra i titoli ammessi per la partecipazione alla selezione;

come possa verificarsi che l'Agenzia delle entrate per la selezione di 175 dirigenti non includa nel bando la laurea breve, a differenza dell'Agenzia delle dogane che invece la considera tra i titoli ammessi.

(2-00416)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

da alcuni mesi il nostro Paese ha conosciuto vari e preoccupanti episodi di attività sismica;

la scienza non permette di prevedere in modo utile l'evento terremoto, ma è possibile conoscere le caratteristiche della zona in cui si vive e quei particolari tipi di terreno, come quelli di natura alluvionale, che possono aumentare, anche del 50 per cento, l'accelerazione di eventuali onde sismiche ed amplificare le vibrazioni e i danni agli edifici;

ritenuto che:

è dunque importante classificare il tipo di terreno a seconda della natura geologica, della presenza di materiali di riporto o della vicinanza di un fiume e misurare la velocità di propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo;

è essenziale integrare le mappe di pericolosità con i dati sulla natura del terreno, sulla densità della popolazione e sulle caratteristiche degli edifici censiti;

nuove conoscenze e nuove tecniche, aggiunte all'esperienza degli eventi verificatisi, permettono di approfondire e perfezionare il positivo lavoro già svolto in questi anni,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga importante adoperarsi affinché vengano completate ed approfondite ulteriormente le mappe di vulnerabilità del nostro Paese, ancora imprecise, tramite la procedura di microzonazione sismica;

se non ritenga opportuno provvedere affinché vengano, in particolare, effettuate misurazioni della velocità di propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo italiano al fine di conoscerne la reattività.

(4-06731)

DE GREGORIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'interrogante apprende che indagini giudiziarie avrebbero confermato che il sistema delle discariche, nel Lazio, sarebbe detenuto in regime di quasi totale monopolio da società riferibili ad un unico soggetto, storicamente presente nel settore;

tale regime di monopolio, se confermato, appare singolare, considerato l'interesse della criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nel Lazio, definite «allarmanti» dagli stessi organi inquirenti;

l'interrogante teme che un singolo imprenditore abbia difficoltà a «resistere» alle pressioni di ambienti criminali;

è noto che in molte aree del Paese le organizzazioni criminali sono presenti nel *business* dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali e che hanno determinato una sorta di «occupazione mafiosa» del comparto, tale da rappresentare un fenomeno diffuso e preoccupante,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbiano adottato il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo per verificare se fra gli intestatari di quote di società titolari di discariche o di siti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali risultino soggetti riconducibili alla criminalità organizzata;

se risulti che il citato eventuale e riscontrato regime di monopolio sia stato «agevolato» in qualche modo da rappresentanti di istituzioni e, in caso affermativo, da chi e per quali finalità.

(4-06732)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 2-00392).

(4-06733)

MARCUCCI, GARAVAGLIA Mariapia, CASSON, GIARETTA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – (Già 3-02302).

(4-06734)

MARCUCCI, GRANAIOLA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, della difesa e dell'economia e delle finanze.* – (Già 3-02342).
(4-06735)

OLIVA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il progetto di integrazione tra Wind Jet e Alitalia pare collocarsi in uno stadio avanzato e rientrerebbe in un'operazione di consolidamento tesa a rafforzare la competitività della compagnia sul mercato del trasporto aereo;

Wind Jet, compagnia aerea siciliana con una flotta di 12 aerei e un bacino potenziale di 2,8 milioni di passeggeri, ha consentito ai siciliani di viaggiare a tariffe più basse;

la natura di operatore *low cost* di Wind Jet ha dunque agevolato in maniera significativa milioni di passeggeri che risiedono in una regione che soffre di un evidente *gap* infrastrutturale soprattutto sul piano dei trasporti;

tale operazione, qualora approvata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rappresenterebbe una forma di concentrazione e andrebbe in direzione opposta agli obiettivi che il Governo sta perseguendo;

il Presidente dell'Enac, Vito Riggio, nel ribadire che tale materia è di competenza dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e nel sottolineare che l'Enac non è stata informata di questa operazione si è augurato che Alitalia mantenga un vettore *low cost*, altrimenti sarebbe un aggravio pesante sui costi del Mezzogiorno;

non si conoscono dettagli sul futuro dei lavoratori di Wind Jet e più in particolare allo stato attuale non si hanno notizie circa eventuali tagli o accorpamenti del personale,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito all'operazione e se non ritenga che la stessa possa portare ad un incremento delle tariffe per le tratte dalla Sicilia al resto d'Italia;

se siano allo studio eventuali provvedimenti che garantiscano comunque una maggiore concorrenza e una riduzione delle tariffe aeree.

(4-06736)

OLIVA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il 25 gennaio 2012, in occasione dell'incontro con il Presidente della Regione Siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti, in base a quanto hanno riferito le agenzie di stampa, si è detto «impressionato» dell'eccessiva durata dei viaggi in treno da Palermo a Catania;

per collegare le due importanti città della Sicilia il treno impiega mediamente oltre quattro ore, ovvero molto più di quanto si impiega,

per esempio, per percorrere la tratta, notevolmente più lunga, Roma-Milano,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo abbia intenzione di adottare per potenziare le infrastrutture della Sicilia e, segnatamente, per ridurre i tempi di percorrenza della tratta Palermo-Catania.

(4-06737)

AMORUSO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la stampa barese ha di recente pubblicato notizie sui primi dati, ancora provvisori, in merito ai furti d'auto avvenuti nel capoluogo pugliese e provincia nell'anno 2011;

come rilevato in particolare dalla «Gazzetta del Mezzogiorno» in cronaca di Bari, già nel 2010 Bari e provincia avevano registrato l'inaccettabile cifra di 10.668 veicoli rubati, un *trend* che secondo i primi dati emersi dovrebbe non solo confermarsi, ma addirittura crescere di circa il 2-3 per cento nell'anno appena trascorso;

un'analisi delle notizie di stampa dei casi di cronaca relativi al fenomeno dei furti di auto a Bari e provincia evidenzia come vi siano molte informazioni, ormai ritenute sicure da parte delle autorità inquirenti e di polizia, su cosa viene fatto ai veicoli rubati dopo che il furto è stato perpetrato sul fatto che essi entrano nel ciclo della ricettazione e, a seconda dei casi, siano inviati verso l'Europa orientale oppure entrino nel mercato illegale dei pezzi di ricambio;

stupisce notare come, a fronte dell'esistenza di analisi molto accurate in merito alle cifre e ai risvolti del fenomeno (e perfino in merito alla sua incidenza a seconda delle varie fasce orarie della giornata), il numero di furti d'auto si mantenga costante, dando a Bari una cattiva nomea purtroppo nota in tutta Italia;

appare necessario affrontare, in modo specifico e metodico, il fenomeno dei furti d'auto concentrando su questo obiettivo risorse e mezzi. Solo in tal modo si può porre un freno all'azione dei ladri d'auto che ormai colpisce in media 30 veicoli al giorno a Bari e provincia. Inoltre una forte azione da parte delle autorità competenti attive sul territorio avrebbe uno straordinario effetto di prevenzione e dissuasione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle sue competenze, ritenga di assumere in merito a quanto esposto in premessa.

(4-06738)

AMORUSO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il comandante della Polizia municipale di Bisceglie ha recentemente dichiarato che l'organico a sua disposizione, nel 2011, è sceso al minimo storico con appena 30 unità, una cifra che appare inadeguata per una città tanto popolosa (55.000 abitanti) e importante come snodo commerciale e viario della provincia di Barletta-Andria-Trani;

lo stesso comandante ha evidenziato come a spiegare questo fenomeno preoccupante sia anche il complesso di molte norme in vigore che

limitano, nell'ambito del cosiddetto patto di stabilità per gli enti locali, le risorse destinate ai territori da parte del Governo anche per il capitolo della sicurezza;

razionalizzare il sistema di finanziamento verso gli enti locali è doveroso tanto più oggi nell'attuale fase di crisi, ma al tempo stesso pare necessario analizzare in modo più approfondito le esigenze e le peculiarità dei singoli enti locali soprattutto su specifici capitoli centrali come quello della sicurezza,

si chiede di sapere quali eventuali iniziative si ritenga di assumere in merito ai rapporti tra enti locali e Governo centrale e al nesso tra patto di stabilità ed esigenze dei territori legate al tema centrale della sicurezza.

(4-06739)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

secondo il rapporto 2011 della Guardia di finanza, in un anno di indagini condotte dalle Fiamme gialle, sono stati denunciati 17.966 truffatori di denaro pubblico e accertati danni erariali per 2 miliardi di euro;

le frodi commesse più frequentemente riguardano: gli aiuti comunitari non dovuti, gli illeciti finanziamenti alle imprese, il doppio lavoro degli statali, truffe al sistema sanitario, pensioni riscosse da chi non ne ha diritto, eccetera;

sono state denunciate 860 persone che, anche se prive di requisiti, avevano chiesto e ottenuto finanziamenti comunitari per 250 milioni di euro e ai responsabili di queste frodi all'UE sono stati sequestrati quasi 100 milioni di euro;

altri 10.525 truffatori sono stati denunciati prima che riuscissero ad intascare 426 milioni di euro di denaro pubblico destinato ad imprese in difficoltà;

ammonta a 277 milioni circa la somma sottratta al servizio sanitario nazionale da 2.223 persone denunciate e gli sprechi nella sanità causati da amministratori corrotti o incompetenti vanno ben oltre i 2 miliardi di euro;

sono 4.358 i finti poveri scoperti dalla Guardia di finanza, che truccavano il reddito proprio o familiare facendolo figurare poco al di sopra del minimo per sfruttare la rete di assistenza sociale pubblica (dai contributi per gli affitti, borse di studio, agevolazioni sulle tasse scolastiche);

tra i truffatori sono stati individuati ben 1.140 dipendenti pubblici che svolgevano il doppio lavoro o incarichi non compatibili con la propria funzione incassando indebitamente 6 milioni di euro;

tra le truffe più sgradevoli ci sono quelle che riguardano i parenti di anziani defunti che hanno continuato a incassare la pensione;

considerato che:

i danni erariali accertati per il 2011 secondo il rapporto della Guardia di finanza ammontano a circa 2 miliardi di euro che, sommati a quelli prodotti nei due anni precedenti, provocano un disavanzo di più di 6 mi-

liardi di euro, ossia quasi un terzo della manovra economica da 20 miliardi varata per il 2012;

non vi sono notizie circa i dati relativi alle presunte entrate che potrebbero derivare dai controlli e dagli accertamenti effettuati,

si chiede di sapere quanto lo Stato potrà incassare dei 6 miliardi di euro accertati di evasione ed elusione fiscale e quali misure il Governo intenda adottare in merito ai reati commessi nella pubblica amministrazione.

(4-06740)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 3-02467).

(4-06741)

DI GIACOMO, MAZZARACCHIO, NESSA, LICASTRO SCARDINO, POLI BORTONE, D'AMBROSIO LETTIERI, SACCOMANNO, COSTA, VICECONTE, LATRONICO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il fondo storico assegnato ai singoli atenei presenta sperequazioni assolutamente ingiustificabili, se è vero che l'università finanziata con più denaro ha ricevuto nell'anno 2010 quasi 6.500 euro a studente, mentre quella meno finanziata ne ha ricevuti solo 2.200;

questa sperequazione determina una netta separazione tra gli atenei del Centro-Nord e quelli del Centro-Sud, tanto che dei 27 atenei finanziati con più fondi solo 8 si trovano al Centro-Sud;

naturalmente queste diverse condizioni finanziarie di partenza determinano migliori condizioni per gli atenei del Centro-Nord, che risultano così falsamente «virtuosi» rispetto agli altri;

la definizione di «virtuosi» è il presupposto per questi atenei per accedere alla cosiddetta «quota premiale» del Fondo di funzionamento ordinario (FFO), portata quest'anno al 12 per cento;

ciò determina un'ulteriore sperequazione, premiando atenei già maggiormente finanziati in partenza,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per eliminare questa ingiusta sperequazione, e se non sia il caso di sospendere l'applicazione della quota premiale del FFO per l'anno 2012, in attesa di introdurre un contributo *standard* per studente al fine di uniformare la distribuzione della quota storica del FFO, e nelle more di stabilire criteri di valutazione della premialità equi e condivisi con la comunità accademica.

(4-06742)